



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. 23 / 2022

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI, DEI SERVIZI PORTUALI E DELLE OPERAZIONI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE NEI PORTI DI POZZUOLI E BAIA, NONCHÉ ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO:** l'art. 16 della Legge 28/01/1994 n.84 *"Riordino della legislazione in materia portuale"* e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31/03/1995 n. 585 - *"Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali"* con riferimento alla disciplina generale della autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali nonché l'art. 8 relativo all'espletamento delle operazioni in autoproduzione;
- VISTA:** il Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 06/02/2001 n. 132 - *"Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n.84/1994"*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante *"adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"*;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 81/2008 relativo all'attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTI:** la circolare DEM n. 3/1940 in data 31/07/2001 di Gestione Infrastrutture per la Navigazione e il Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - inerente alla regolamentazione dei servizi portuali;
- VISTA:** la sentenza n. 04315/2019 Reg. Prov. Coll. / n. 00895/2019 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Settimana di Napoli;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 della Giunta Regionale della Campania con la quale è stato approvato provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Pozzuoli, poi modificato con il Decreto Dirigenziale n.14 in data 24.02.2017;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 53/2007 del 12.11.2007 recante il regolamento relativo all'individuazione dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 commi 1 della Legge n. 84/1994 e del D.M. n. 132/2001;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 43/2009 del 22.05.2009 recante il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 commi 1 e 3 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 585/1995;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 57/2009 in data 03.07.2009 recante il regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Pozzuoli e Baia ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO:** che i porti di Pozzuoli e Baia non ricadono nella giurisdizione di alcuna Autorità di Sistema portuale e pertanto la competenza alla regolamentazione delle operazioni e servizi portuali, nonché al rilascio delle relative autorizzazioni, compete al Capo del Circondario marittimo;

RITENUTO: necessario emanare disposizioni regolamentari sulle operazioni e sui servizi portuali così come individuati dall'art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. nonché procedere ad una revisione delle disposizioni locali, in applicazione del D.M. n. 585/1995 e del D.M. n. 132/2001;

RITENUTO: necessario revisionare l'attuale disciplina locale relativa all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nei porti di Pozzuoli e Baia, al fine di attualizzarla con le vigenti disposizioni in materia e garantire il massimo della concorrenza nel settore;

SENTITO: il Comandante del porto di Baia;

SENTITA: la Commissione Consultiva Locale nella seduta del giorno 24.02.2022;

VISTO: l'articolo 59 del *Regolamento di esecuzione*, parte marittima del Codice della Navigazione;

ORDINA

ARTICOLO 1

Approvazione Regolamento

1. E' approvato l'allegato Regolamento relativo all'esercizio delle:
 - a) **operazioni portuali** in conto proprio o di terzi, di cui all'art. 16 comma 1 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
 - b) **servizi portuali** in conto proprio o di terzi, di cui all'art. 16 comma 1 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.
 - c) **operazioni portuali in autoproduzione** di cui all'art. 8 del D.M. n. 585/1995;nei **porti di Pozzuoli e Baia**, unitamente alle procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni, previste dall'art. 16 comma 3 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii e dai relativi decreti ministeriali applicativi n. 585/1995 e n. 132/2001.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore in data 1° aprile 2022 e abroga e sostituisce la propria Ordinanza n. 53/2007 del 12.11.2007, la propria Ordinanza n° 43/2009 del 22.05.2009, nonché tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. Per quanto non espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia espressamente alla Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii, al D.M. n. 585/1995, al D.M. n. 132/2001, al D.Lgs. n. 272/1999 e al D.Lgs. n. 81/2008, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa in materia.

ARTICOLO 3

Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme previste nell'allegato Regolamento, qualora non costituisca reato ovvero violazione di norme speciali in materia, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie ai sensi degli artt. 1164 e 1174 Cod. Nav.. I trasgressori saranno altresì ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza delle avvenute violazioni.
2. Nel caso di recidiva nel medesimo anno, potranno rappresentare elemento costitutivo per l'avvio del procedimento di decadenza del titolo autorizzativo rilasciato.

ARTICOLO 4

Pubblicità

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata, ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante pubblicazione nella sezione "*Ordinanze*" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli, lì 01/04/2022.-

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Mario ATELLA

Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni portuali, dei servizi portuali e delle operazioni portuali in autoproduzione nei porti di Pozzuoli e Baia, nonché alle procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni.

SOMMARIO		
CAPO I		
DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE		
Art. 1	Definizioni	pag. 1
Art. 2	Finalità e ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3	Oggetto e tipologia delle autorizzazioni	pag. 3
CAPO II		
OPERAZIONI PORTUALI		
Art. 4	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali	pag. 4
Art. 5	Documentazione	pag. 4
Art. 6	<i>Iter</i> istruttorio: rilascio o rigetto dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 7	Durata e rinnovi	pag. 7
Art. 8	Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili	pag. 8
Art. 9	Graduatoria delle istanze	pag. 9
Art. 10	Canone e cauzione	pag. 9
Art. 11	Responsabilità	pag. 10
Art. 12	Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate	pag. 10
Art. 13	Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 14	Comunicazioni preventive e riepilogo delle operazioni portuali svolte	pag. 13
CAPO III		
SERVIZI PORTUALI		
Art. 15	Individuazione dei servizi portuali del porto di Pozzuoli	pag. 14
Art. 16	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali	pag. 14
Art. 17	Documentazione	pag. 15
Art. 18	<i>Iter</i> istruttorio: rilascio o rigetto dell'autorizzazione	pag. 18
Art. 19	Durata e rinnovi	pag. 18
Art. 20	Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili	pag. 19
Art. 21	Graduatoria delle istanze	pag. 20
Art. 22	Canone e cauzione	pag. 20
Art. 23	Responsabilità	pag. 21
Art. 24	Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate	pag. 21
Art. 25	Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag. 22
Art. 26	Servizi portuali in autoproduzione	pag. 23
Art. 27	Riepilogo dei servizi portuali svolti	pag. 24
CAPO IV		
OPERAZIONI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE		
Art. 28	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione	pag. 25
Art. 29	Documentazione	pag. 26
Art. 30	Canone e cauzione	pag. 27
Art. 31	Obblighi e responsabilità delle imprese autorizzate	pag. 27
Art. 32	Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag. 29
Art. 33	Accosto in banchina	pag. 29
CAPO V		
NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		
Art. 34	Aspetti generali	pag. 30
Art. 35	Obblighi del datore di lavoro	pag. 30
Art. 36	Comunicazione all'Autorità	pag. 31
Art. 37	Aree operative	pag. 31
Art. 38	Obblighi in caso di interferenza	pag. 32
Art. 39	Lavoratori temporanei	pag. 33
Art. 40	Dispositivi individuali di protezione	pag. 33
ALLEGATI		
<i>Allegato 1</i>	Istanza di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali	pag. 34
<i>Allegato 1bis</i>	Istanza di rinnovo autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali	pag. 37
<i>Allegato 2</i>	Istanza di autorizzazione per l'esercizio di servizi portuali	pag. 39
<i>Allegato 2bis</i>	Istanza di rinnovo autorizzazione per l'esercizio di servizi portuali	pag. 42
<i>Allegato 3</i>	Istanza di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione	pag. 44
<i>Allegato 4</i>	Nota di riepilogo delle operazioni portuali svolte	pag. 47
<i>Allegato 5</i>	Nota di riepilogo dei servizi portuali svolti	pag. 49
<i>Allegato 6</i>	Nota di riepilogo delle operazioni portuali svolte in autoproduzione	pag. 51
<i>Allegato 7</i>	comunicazione preventiva per svolgimento di operazioni/servizi portuali	pag. 53

Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni portuali, dei servizi portuali e delle operazioni portuali in autoproduzione nei porti di Pozzuoli e Baia, nonché alle procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni.

CAPO I

DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Ufficio Circondariale Marittimo di porto di Pozzuoli;
- **Legge:** la legge 28/01/1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Regolamento:** il presente Regolamento;
- **Ambito portuale:** circoscrizione territoriale del porto di Pozzuoli e del porto di Baia come delimitate rispettivamente dal Decreto Dirigenziale n. 74 del 11/07/2012 e dal Decreto Dirigenziale n. 76 del 05.07.2011 della Giunta Regionale della Campania;
- **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, come definite dall'art. 16 della Legge;
- **Banchina commerciale:** la banchina denominata "*Caligoliano*" del porto di Pozzuoli e la banchina "*Molo Sud*" del porto di Baia, nonché ogni altra banchina dei citati porti all'uopo destinate e in cui siano occasionalmente eseguite operazioni portuali;
- **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 132/2001;
- **Servizi portuali:** attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definiti dall'art. 16 della Legge e dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 132/2001;
- **Commissione consultiva locale:** istituita per ogni singolo porto, ai sensi dell'art. 15 della Legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per svolgere funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o la revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. L'organo, presieduto dal Presidente dell'Autorità di Sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal Comandante del porto, è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorità di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della Legge; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali:** l'impresa che, nell'ambito portuale, è autorizzata ex art. 16 della Legge a svolgere operazioni portuali su aree e banchine non in concessione demaniale marittima;
- **Impresa portuale in conto proprio:** impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali a favore di navi di proprietà;
- **Impresa portuale in conto terzi:** impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali a favore del vettore, dell'impresa di navigazione, degli utenti in genere, o delle imprese concessionarie nei limiti di cui all'articolo 18 comma 7 della Legge;
- **Impresa concessionaria (o terminalista):** impresa autorizzata a svolgere, ai sensi dell'art. 18 della Legge, il ciclo delle operazioni portuali in via esclusiva e diretta su aree e/o banchine portuali

assentite in concessione demaniale marittima, con responsabilità dell'organizzazione e gestione delle operazioni terminaliste e dei servizi necessari a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato;

- **Impresa autorizzata allo svolgimento di servizi portuali:** l'impresa dotata di particolare competenza tecnica, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio, che, nell'ambito portuale, è autorizzata ex art. 16 della Legge allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
- **Autoproduzione:** esercizio di operazioni portuali ex art. 16 commi 4**bis** e 4**ter** della Legge, svolte da un vettore, da un'impresa di navigazione, da un noleggiatore o da un loro rappresentante con mezzi, risorse e personale propri e adeguati allo svolgimento delle suddette operazioni;
- **Impresa fornitrice:** impresa fornitrice di lavoro temporaneo portuale autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge;
- **Portuali:** i lavoratori che prestano lavoro portuale temporaneo sia in quanto dipendenti o soci lavoratori dell'impresa autorizzata ex art. 17 della Legge che in quanto avviati a seguito di stipula di contratto per la fornitura di lavoro temporaneo con soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 196/1997;
- **Autorizzazione:** l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità alle imprese, per l'esercizio delle operazioni portuali o dei servizi portuali o delle operazioni in autoproduzione;
- **Canone:** prestazione annuale in denaro determinata ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 585/1995 e dell'art. 3 del D.M. n. 132/2001 dall'Autorità, sentita la Commissione consultiva locale, che le imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali sono tenute a corrispondere;
- **Cauzione:** deposito di denaro determinato ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 585/1995 e dell'art. 3 del D.M. n. 132/2001 dall'Autorità, sentita la Commissione consultiva locale, che le imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali sono tenute a depositare a garanzia dell'esercizio delle attività svolte;
- **C.C.N.L.:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- **Tariffe:** corrispettivi per le prestazioni e per i servizi portuali;
- **D.L.:** Datore di Lavoro;
- **R.S.P.P.:** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **R.L.S.:** Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- **M.C.:** Medico Competente;
- **Foreman:** preposto operazioni portuali;
- **Foreman Coordinatore:** preposto Coordinatore operazioni portuali individuato dalle imprese operanti attività differenti nel medesimo contesto;
- **D.V.R.:** Documento di valutazione dei rischi;
- **D.U.V.R.I.:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
- **D.P.I.:** Dispositivi di Protezione Individuale;
- **P.O.S.:** Piano Operativo di Sicurezza;
- **P.S.C.:** Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

ARTICOLO 2

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio, nell'ambito del porto di Pozzuoli e del porto di Baia, delle attività portuali da autorizzare ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge n.84/1994, nonché ai sensi dei relativi regolamenti applicativi di cui ai DD.MM. n. 585/1995 e n. 132/2001.
2. Sono escluse dal presente Regolamento le attività connesse ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale (art. 7**bis** della Legge), le attività riguardanti la *maritime security*, il disinquinamento e la raccolta rifiuti, i servizi di interesse generale, i servizi tecnico-nautici resi alle navi (*pilotaggio, ormeggio e battellaggio, rimorchio*), i servizi non costituenti operazioni portuali resi in ambito portuale da parte di trasportatori per la consegna e/o il ritiro delle merci e da spedizionieri, la fornitura di provviste e

dotazioni di bordo e tutte le altre attività non richiamate, che sono regolamentate secondo le disposizioni contenute nelle vigenti norme di settore.

ARTICOLO 3

OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all'art. 16 della Legge sono soggette alle seguenti specifiche e disgiunte autorizzazioni da parte dell'Autorità:

a) OPERAZIONI PORTUALI:

- Autorizzazione per conto terzi: consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne abbia titolo;
- Autorizzazione per conto proprio: consente all'impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale – caricatore/ricevitore, di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;
- Autorizzazione in autoproduzione: consente al vettore marittimo o all'impresa di navigazione o al noleggiatore o per essi ad un loro rappresentante che ne spenderà il nome, l'esercizio di operazioni portuali con risorse e mezzi propri, secondo le modalità di cui all'art. 16 commi 4bis e 4ter della Legge e all'art. 8 del D.M. n. 585/1995.

b) SERVIZI PORTUALI:

- Autorizzazione per conto terzi: consente all'impresa di servizi di svolgere servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta;
- Autorizzazione per conto proprio: consente all'impresa di servizi – di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata ex art. 16 della Legge, anche in autoproduzione, o dall'impresa concessionaria – lo svolgimento di servizi portuali relativo alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie o sono incaricate dello svolgimento.

CAPO II OPERAZIONI PORTUALI

ARTICOLO 4

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI PORTUALI

1. Nell'ambito dei porti di Pozzuoli e di Baia, l'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e/o terzi è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge.
2. Tali operazioni portuali possono essere esercitate nell'ambito portuale e principalmente sulle banchine del porto di Pozzuoli o di Baia ove si effettuano operazioni commerciali. Possono, altresì, essere espletate anche su aree portuali in concessione demaniale marittima, nell'interesse e su motivata richiesta del concessionario, nonché previo accordo con quest'ultimo, a seguito di rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della Legge.
3. Possono presentare istanza persone fisiche e giuridiche, italiane o dell'Unione Europea, nei termini previsti dalla Legge e sotto meglio indicati, secondo il modello in allegato 1 al presente Regolamento con contestuale trasmissione della documentazione di cui al successivo art. 5, ai fini della verifica dei requisiti prescritti dalla legge.
4. Non possono presentare istanza di autorizzazione per l'esecuzione di operazioni portuali le imprese autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della Legge. L'eventuale domanda è da considerarsi irricevibile.
5. L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei requisiti sottoelencati, che l'Autorità verificherà durante l'*iter* istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione e la cui permanenza in capo all'impresa interessata sarà soggetto a controllo periodico, su richiesta dell'Autorità, obbligandosi l'impresa a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti:
 - a) capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
 - b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume e alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
 - c) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare;
 - d) amministratori di adeguata e comprovata idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 Cod. Civ.

ARTICOLO 5

DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali, il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare, **entro il 1° dicembre¹ dell'anno anteriore a quello per cui è richiesta autorizzazione**, istanza in carta legale (allegato 1), allegando, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità, i seguenti documenti:
 - a) indicazione delle attività che si intendono svolgere (operazioni portuali in conto proprio o conto terzi e tipologia di merci e materiali che si intendono movimentare);
 - b) dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate o concessionarie, dovendo intendersi, per collegamento e controllo, quanto disposto dall'art. 2359 Cod. Civ. e rilevando, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate o aspiranti tali siano controllate dalla medesima impresa, al fine di garantire la massima concorrenza possibile in porto tra imprese autorizzate. Restano comunque salve le diverse disposizioni di cui alla Legge in materia di assenza di collegamento tra imprese ex artt. 16 e 18 e impresa ex art. 17, ove costituita e operante in porto;
 - c) indicazione della quota di capitale effettivamente versato;
 - d) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente

¹ Tale termine, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti istanti, è da considerarsi perentorio.

a far tempo almeno dal triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda).

2. In aggiunta ai succitati documenti dovranno essere altresì allegati i seguenti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 585/1995:

a) documentazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale (da fornirsi con riguardo al legale rappresentante dell'impresa) consistente:

- dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- dichiarazione relativa all'attività svolta nell'ultimo triennio;
- autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e unionale;
- autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione di inesistenza di motivi di ineleggibilità o decadenza;
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento di dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale, nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale di ciascuna impresa, l'impresa interessata dovrà fornire all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e sindaci, con le medesime dichiarazioni e indicazioni surriferite.

b) Certificazione relativa alla capacità tecnica consistente in una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui vengono indicati ed elencati in maniera dettagliata i beni mobili ed immobili che si intendono impiegare nell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione, i macchinari o mezzi meccanici o unità navali o altre dotazioni necessarie allo svolgimento delle operazioni portuali, specificando lo stato di possesso (proprietà, *leasing* o in locazione per un periodo non inferiore alla durata dell'autorizzazione), i dati identificativi dei mezzi (es.: numero del telaio, numero di targa, polizza assicurativa, ecc.), nonché la conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre a ciò, dovrà essere prodotto un piano che preveda una possibile acquisizione di innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità del servizio; eventuale programma di potenziamento e adeguamento del parco mezzi e attrezzature e dell'organico con indicazione dell'arco temporale entro cui si intende portare a compimento; schema funzionale della società o dell'unità operativa per la quale si chiede l'autorizzazione.

c) Certificazione relativa alla capacità organizzativa consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa all'effettiva adeguatezza del personale, in termini di competenze, abilità, titoli e numero, all'utilizzo di mezzi meccanici, dispositivi, attrezzature idonee allo svolgimento delle operazioni per il quale si chiede l'autorizzazione.

d) Certificazione relativa alla capacità finanziaria costituita dai bilanci relativi al biennio precedente o, se posteriore, dalla data di costituzione e, in ogni caso, da attestazione rilasciata da un revisore legale che dimostri che il richiedente possiede i mezzi finanziari e patrimoniali idonei per far fronte agli impegni che si intendono assumere per l'esercizio di impresa portuale e che lo stesso non sia sottoposto ad alcun provvedimento di carattere concorsuale. Il bilancio relativo all'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione, se non ancora redatto o disponibile, potrà essere presentato in bozza, corredato da autodichiarazione del titolare dell'impresa, con riserva di presentarlo non appena pronto. In caso di impresa già autorizzata, ciascun bilancio dovrà contenere anche le singole voci relative all'esercizio dell'attività di impresa portuale svolta nell'anno o negli anni di vigenza dell'autorizzazione.

e) Programma operativo non inferiore ad un anno corredato da un piano di investimenti, con indicazione specifica degli impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate all'incremento dei

traffici, nonché alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*, un piano di analisi delle prospettive di traffico e relativi volumi oggetto dell'attività dell'autorizzazione, corredato di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia merceologica e documenti attestanti quanto dichiarato (contratti, accordi commerciali o lettere d'intenti), nonché prospettive di sviluppo occupazionale che assicurino un equilibrio nel mercato del lavoro portuale. In caso di richiesta di autorizzazione pluriennale da parte di imprese concessionarie, le stesse dovranno produrre piani operativi adeguati al periodo richiesto.

- f) **Organigramma dei dipendenti**, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dati anagrafici di ciascun dipendente e dirigente, nonché la specificazione del contratto di lavoro applicato. L'impresa dovrà indicare, altresì, l'eventuale ulteriore numero da inserire nella produzione per l'espletamento del programma relativo di cui alla lettera e). Il titolare dell'impresa dovrà produrre inoltre una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il vigente C.C.N.L. per i lavoratori dei porti quale disposizione volta a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile; Lo stesso dovrà fornire il nominativo del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, nonché un programma dei corsi di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro che l'impresa intende attivare nel periodo di esercizio della attività;
- g) **Dichiarazione autocertificativa**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui i salari pagati ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla Legge e dai contratti collettivi di categoria applicabili. L'impresa deve inoltre dichiarare che le condizioni contrattuali normative ed economiche applicate non risultino inferiori al CCNL unico di riferimento. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Autorità di procedere a verifiche, richiedendo l'apposita documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni fornite.
- h) **Contratto assicurativo** (responsabilità Civile Terzi - responsabilità dipendenti) e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che preveda un massimale di almeno € 3.000.000,00 per eventuali danni a carico di persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'art. 16 della Legge.
- i) **Dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS e INAIL** e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS e INAIL, la classificazione ed il codice dell'attività dichiarata, la certificazione DURC.
- j) **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** e dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. n. 272/1999 e al D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, del quale occorre segnalare il nominativo ed ogni variazione; indicazione del nominativo e delle generalità del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro (RLS) e del medico competente (MC);
- k) **Garanzia** costituita con fidejussione bancaria o assicurativa, recante sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore, autenticata nei modi di legge e munita di dichiarazione, resa davanti a un notaio, contenente la potestà di impegnare legalmente l'ente almeno fino alla concorrenza della somma garantita. La fidejussione non può essere inferiore al canone di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.
- l) **Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio**, I.A.A. competente, recante la dicitura prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. ai fini antimafia e avente data non anteriore a 6 (sei) mesi da quella prevista.
- m) **Tariffario delle prestazioni per le operazioni portuali per conto terzi (in busta chiusa)**: tali tariffe, da intendersi come tariffe massime, applicabili all'interno dell'ambito portuale, dovranno indicare un listino con i costi suddivisi per singole operazioni di imbarco o sbarco o

movimentazione in genere di merci o materiali, riferiti ad eventuali diverse tipologie di navi e volume di merci, in relazione alla manodopera e ai mezzi da impiegare e ai diversi giorni e fasce orarie. Inoltre, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni eventuale successiva variazione dello stesso. Nel tariffario dovrà essere fatto riferimento alla diversa tipologia delle attività prestate.

n) Eventuali certificazioni di qualità relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.

3. L'Autorità può richiedere le integrazioni di organico ritenute opportune alla luce del tipo di operazioni per cui è richiesta l'autorizzazione e della specifica organizzazione del lavoro.
4. L'Autorità può altresì sempre richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico – organizzativa della ditta richiedente.
5. La mancata presentazione, anche di un solo elemento, della documentazione di cui al presente articolo, verrà comunicata da parte dell'Autorità all'impresa richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, con l'invito a integrarla entro ulteriori 30 (trenta) giorni con la documentazione mancante, termine quest'ultimo da intendersi perentorio. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità rigetterà la domanda con provvedimento motivato. L'Autorità potrà verificare periodicamente, richiedendo le relative informazioni e documenti all'impresa autorizzata, il costante adempimento agli obblighi di cui ai surriferiti punti, in particolare quelli relativi al personale e ai mezzi impiegati.

ARTICOLO 6

ITER ISTRUTTORIO: RILASCIO O RIGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento istruttorio si chiude con un provvedimento espresso **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento di ogni singola istanza, così come previsto dal comma 7^{ter} dell'art. 16 della Legge e dall'art. 2 comma 6 della Legge n. 241/1990. La richiesta motivata di ulteriore documentazione, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990, determina la sospensione dei termini istruttori per la conclusione del procedimento amministrativo sino alla trasmissione della documentazione richiesta e in ogni caso fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.
2. Decorso 90 (novanta) giorni in assenza di rigetto motivato, l'istanza si intende accolta.
3. L'Autorità effettua l'istruttoria con le seguenti modalità e nel seguente ordine di adempimenti:
 - a) esame della documentazione sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n. 585/1995 e all'art. 5 del Regolamento;
 - b) consultazione della Commissione Consultiva Locale, così come stabilito dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 585/1994;
 - c) valutazioni dell'Autorità, in aderenza ai criteri stabiliti dall'art. 5 del D.M. n. 585/1995;
 - d) determinazione finale da parte dell'Autorità e adozione dei relativi provvedimenti.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'impresa è invitata – a mezzo comunicazione di chiusura con esito favorevole dell'istruttoria - a procedere al pagamento del canone e al deposito della cauzione nella misura di cui all'art. 10 del presente Regolamento. A seguire, sarà rilasciato l'atto autorizzativo.
5. L'Autorità può comunque annullare l'assenso, illegittimamente formatosi in carenza dei requisiti di legge, in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 *nonies* della Legge n. 241/1990 e previa comunicazione ex art. 10^{bis} della stessa, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio entro il termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni fissato dall'Autorità.
6. Le spese di bollo e registrazione dell'atto medesimo sono a carico dell'impresa.
7. L'eventuale rigetto dell'autorizzazione sarà motivato per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990 per le procedure concorsuali.

ARTICOLO 7

DURATA E RINNOVI

1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 585/1995.

2. L'autorizzazione, come previsto dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 585/1995, ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo, in relazione al programma operativo da attuare, che in ogni caso non dovrà essere superiore a 4 (quattro) anni, in analogia a quanto stabilito dall'art. 3 comma 6 del D.M. n. 132/2001 per le autorizzazioni per i servizi portuali, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata.

3. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo sarà sottoposto a verifica annuale, come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del D.M. n. 585/1995. L'impresa è tenuta, allo scopo, a presentare, **entro il 1° novembre di ogni anno, una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta, corredata da copie delle regolari fatture relative alle diverse operazioni eseguite e/o da altra documentazione idonea ad attestare le attività svolte.**

L'autorità, pertanto procederà alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate. La verifica sarà volta ad accertare quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, ossia:

- a) il rispetto dei piani di investimento e del piano operativo;
- b) la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista degli inquadramenti professionali;
- c) l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
- d) il quantitativo delle movimentazioni effettuate, da nave a banchina e/o viceversa, e relativi ricavi, il volume di merce movimentata suddivisa per tipologie merceologiche individuate dal programma operativo e per categorie tariffarie e l'eventuale incremento di traffici prodotto nel periodo di vigenza dell'autorizzazione;
- e) consuntivo investimenti effettuati ed eventuali motivazione degli scostamenti dalle previsioni di piano operativo.

4. L'autorizzazione si intende prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo della stessa ovvero al provvedimento di rigetto della stessa, a condizione che sia presentata l'istanza di rinnovo corredata dalle quietanze dei versamenti previsti riguardanti il canone e gli altri diritti erariali nonché della documentazione prevista, ***improrogabilmente entro il 1° dicembre di ogni anno – in caso di autorizzazioni annuali – ovvero entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità per quelle pluriennali.***

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario. Pertanto, qualora dopo la scadenza dell'autorizzazione l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, essa verrà perseguita a norma di legge.

Resta inteso che il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sia stato completato il prescritto *iter* e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.

5. In caso di richiesta di rinnovo, l'istanza di cui all'**allegato 1bis** dovrà contenere apposita dichiarazione attestante la non variazione di quanto precedentemente dichiarato ovvero dovrà essere corredata dalla certificazione comprovante eventuali mutamenti negli organi societari. Dovrà inoltre essere fornita la documentazione che l'Autorità riterrà richiedere di volta in volta nonché il consuntivo delle attività e dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente con raffronto al "*piano operativo*" a suo tempo presentato, motivando gli eventuali scostamenti; alla richiesta sarà altresì allegato il "*piano operativo*" per l'anno o gli anni cui si riferisce la richiesta stessa.

Nel caso di mancato rinnovo, l'impresa deve versare il canone dovuto per il periodo intercorrente dalla scadenza dell'autorizzazione fino alla data del relativo provvedimento di rigetto.

ARTICOLO 8 NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

1. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Capo, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva locale, si riserva di individuare, **entro il 30 Novembre di ogni anno**, in via prioritaria, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. n. 585/1995, in ragione delle caratteristiche dello scalo portuale, della sua capacità operativa, dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi, nonché delle infrastrutture stradali e

ferroviarie esistenti, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito portuale, compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici marittimi e commerciali.

2. Il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo, stabilito in aderenza a quanto previsto nel comma precedente, sarà reso noto con apposito Decreto dell'Autorità pubblicato alla sezione "Avvisi" del proprio sito web istituzionale.
3. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascun scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.
4. Qualora il numero delle domande ecceda il numero massimo fissato dall'Autorità, si applica, ai fini della procedura, il successivo art. 9.
5. Le autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9 GRADUATORIA DELLE ISTANZE

1. Qualora le domande di autorizzazione, comprese quelle di rinnovo, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare stabilito secondo il precedente art. 8, l'Autorità, sentita la Commissione consultiva locale, predispone, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 585/1995, una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3 del medesimo D.M. e art. 5 del presente Regolamento, dando **priorità alle imprese che possano meglio assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici** attraverso i seguenti requisiti:
 - a) una capacità tecnica comprendente un complesso di beni mobili e immobili idonei per lo svolgimento delle attività programmate;
 - b) una capacità organizzativa comprendente personale idoneo, in termini di competenze, abilità, titoli e numero, per lo svolgimento del servizio o dei servizi portuali che si intendono eseguire;
 - c) una capacità finanziaria consistente nel possesso di una disponibilità di risorse finanziarie idonee a far fronte agli impegni che si intendono assumere per l'esercizio di impresa portuale e sufficienti per assicurarne lo svolgimento in relazione al programma operativo presentato;
 - d) la fattibilità del programma operativo, accertata mediante contratti di appalto o accordi commerciali relativi alla fornitura di operazioni portuali a favore di terzi, con l'indicazione di volumi di traffico espressi in tonnellate, numero di navi previste scalare il sorgitore e ogni altro tipo di parametro che possa consentire l'effettuazione di stime sull'incremento e sulla qualificazione dei traffici che si intende proporre;
 - e) la previsione di investimenti in risorse umane e strumentali, compatibili con la capacità finanziaria dichiarata ed esistente.
2. Qualora tale valutazione non possa essere effettuata o a parità di condizioni, la priorità verrà data nell'ordine:
 - a) alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi;
 - b) alle richieste di rinnovo;
 - a) alle imprese in possesso della certificazione di qualità ISO 45001 – *Salute e sicurezza sul lavoro* e ISO 14001 – *Ambiente*.
3. La selezione delle domande è attuata alla luce del principio di massimo sviluppo della concorrenza nel settore.

ARTICOLO 10 CANONE E CAUZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuo, nonché alla prestazione di una garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il **canone base fisso** da corrispondere per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge viene determinato in € **2.582,28**, così come stabilito dall'art. 6 comma 2 del D.M. n. 585/1995.
3. In caso di prima domanda di rilascio, il canone di accesso al mercato è determinato in misura pari al canone base fisso, stabilito nel precedente comma del presente articolo.
4. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, il canone base fisso è aumentato secondo le aliquote di seguito riportate:
 - a) 1,50% sul fatturato fino a € 300.000,00;
 - b) 0,50% sul fatturato compreso tra € 300.001,00 e € 2.000.000,00;
 - c) 0,27% sul fatturato oltre 2.000.000,00.Il fatturato che sarà preso in considerazione per il calcolo delle sopraindicate aliquote è quello relativo al solo esercizio dell'attività di impresa portuale conseguito nell'anno solare precedente a quello per cui è fatta istanza di rinnovo.
5. Allo scopo l'impresa autocertifica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il fatturato relativo all'anno precedente.
6. Il canone verrà annualmente calcolato e determinato dall'Autorità con apposito decreto, in conformità ai sopra indicati criteri.
7. Il suddetto canone dovrà essere versato alla Tesoreria Territoriale dello Stato di Napoli. I versamenti in Tesoreria possono essere effettuati tramite bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane) su codice IBAN IT58M0100003245425015245407 indicando la seguente causale: *"proventi dei canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, nei porti non sedi di Autorità Portuali – CAPO XV – CAPITOLO 2454 - art. 7²".*
8. La cauzione di cui all'art. 6, comma 3 del D.M. n. 585/1995, resta di importo pari ad una annualità del canone richiesto, stipulata mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.
9. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge, dal presente Regolamento o dall'atto di autorizzazione, e previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a giorni 15 (quindici), l'Autorità ha facoltà di incamerare, con provvedimento motivato e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITA'

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi per i danni di qualsiasi natura arrecati nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. L'impresa autorizzata è pertanto obbligata ad adottare ogni azione e/o misura atta a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, alle opere portuali o all'ambiente.
3. L'Autorità è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni eseguite e del mancato rispetto del presente Regolamento, ovvero di ogni altra norma a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle operazioni di che trattasi.

ARTICOLO 12 ULTERIORI OBBLIGHI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE

1. Le imprese autorizzate sono tenute a:
 - a) osservare le disposizioni del presente Regolamento;
 - b) rispettare le condizioni e le eventuali ulteriori prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzativo;
 - c) applicare le tariffe indicate nella fase di istanza per il rilascio dell'autorizzazione;

² Quadro di classificazione delle entrate della Ragioneria Generale dello Stato.

- d) osservare la vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere, nonché le norme tributarie, previdenziali ed assistenziali;
- e) applicare e rispettare, per i propri dipendenti, il CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti;
- f) conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo *standard* qualitativo delle attività rese, corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione dell'istanza;
- g) comunicare all'Autorità ogni modifica della composizione societaria;
- h) perseguire e realizzare gli obiettivi contenuti nel piano operativo presentato per il rilascio dell'autorizzazione;
- i) svolgere la propria attività con personale proprio, fatta salva la facoltà di ricorrere, se presente, alla fornitura di lavoro temporaneo secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge o dalla altra specifica normativa in materia. Nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'impresa intenda eseguire delle variazioni dell'organico e/o della posizione amministrativa INAIL, dovrà farne comunicazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della variazione. Resta fermo che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del piano operativo dell'impresa presentato all'Autorità e che eventuali carenze di personale devono essere immediatamente ripianate. La tabella di inquadramento INAIL ed il codice di attività devono corrispondere e all'attività realmente eseguita dall'impresa e per la quale è rilasciato il provvedimento autorizzativo;
- j) svolgere la propria attività con i mezzi in disponibilità risultanti dagli elenchi preventivamente trasmessi all'Autorità. Tali mezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni portuali autorizzate. L'impiego occasionale di mezzi non inclusi nell'elenco depositato costituisce caso eccezionale che deve essere preventivamente riconosciuto ed autorizzato dall'Autorità. A tal fine, l'impresa deve presentare (almeno 72 ore prima dell'inizio delle operazioni) istanza integrativa esplicitante i motivi, corredata da copia del titolo di disponibilità del mezzo d'opera per il quale viene richiesta integrativa autorizzazione di impiego. Sono esclusi titoli di disponibilità dei mezzi d'opera, sottoscritti con soggetti intermediari;
- k) garantire che tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle operazioni portuali sia in possesso della formazione, delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere;
- l) operare con le merci e in relazione ai traffici di cui al programma operativo presentato a corredo della relativa istanza. Nel caso in cui intenda svolgere operazioni portuali relativamente a merci e/o traffici diversi, dovrà farne apposita richiesta all'Autorità per le valutazioni del caso con riferimento all'attuazione della programmazione oggetto del programma operativo e al carattere supplementare del nuovo traffico;
- m) a richiedere, in caso di occupazione di aree di banchina per il deposito di merci, l'autorizzazione demaniale ex art. 50 Cod. Nav. all'Ente gestore e a ripristinare, al termine delle operazioni, lo stato dei luoghi e degli spazi operativi;
- n) fornire all'Autorità ogni informazione che la stessa ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- o) consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità, l'efficienza delle attività espletate, nonché della corretta applicazione delle tariffe;
- p) operare garantendo la massima concorrenza possibile ed evitando comportamenti che, in violazione della normativa di settore, possano restringere o falsare in maniera consistente la stessa;
- q) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, alle opere portuali e all'ambiente, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.

2. Salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi in materia, l'eventuale inosservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative sul divieto di interposizione abusiva di manodopera potrà essere sanzionata, previa diffida, con la revoca dell'atto autorizzativo.
3. Allo scopo di garantire il massimo della concorrenza possibile nel porto, il ciclo delle operazioni portuali, di norma, è svolto da una singola impresa a ciò autorizzata. Tuttavia, allo stesso ciclo possono concorrere più imprese autorizzate quando ciascuna esegua e sia responsabile, su espresso mandato dell'armatore della nave o del proprietario della merce, dello specifico segmento di operazione affidato.
4. Fermo restando le responsabilità e gli obblighi assunti al rilascio della concessione, nel caso in cui l'impresa portuale concessionaria, ai sensi dell'art. 18 comma 7 della Legge, intenda affidare ad altra impresa autorizzata ex art. 16, l'esecuzione di alcune attività del proprio ciclo di operazioni portuali, è tenuta a richiedere preliminare autorizzazione all'Autorità. Al tal fine, l'impresa appaltante dovrà indicare, nell'istanza, la specifica attività appaltata e dovrà assicurare, per l'esecuzione della stessa, le necessarie forme di coordinamento dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente nel proprio ciclo produttivo, curando il rispetto delle previsioni del proprio Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 272/1999 e D.Lgs. n. 81/2008 ove applicabile, da redigersi anche in considerazione dell'interrelazione tra diversi processi organizzativi del lavoro e garantendo la presenza di un *Foreman* coordinatore.
5. Le imprese sono tenute a cooperare con l'Autorità per il miglioramento degli *standard* di sicurezza, fruibilità e qualità delle dotazioni e servizi portuali. In particolare esse sono tenute ad assicurare la pulizia delle aree interessate dai residui del ciclo delle operazioni portuali realizzate, nonché alle riparazioni che si rendessero necessarie per fatto dell'impresa, previa specifica autorizzazione dell'Autorità circa le modalità ed i termini di realizzazione dell'intervento.

ARTICOLO 13

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che al rispetto della normativa prevista in materia di disciplina del lavoro, al rispetto delle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
2. Nell'ipotesi di inosservanza del presente Regolamento, delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità o da altre Autorità amministrative, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione, laddove possibile, di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;
 - b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);
 - c) decadenza dell'autorizzazione, qualora l'inottemperanza alla diffida o la natura delle irregolarità contestate o la recidività nell'inosservanza del presente regolamento, delle disposizioni legislative e regolamentari e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
3. Oltre ai motivi indicati dall'art. 7 del D.M. n. 585/1995, l'autorizzazione può essere dichiarata decaduta da parte dell'Autorità, con provvedimento motivato, sentita la Commissione Consultiva Locale:
 - a) qualora gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
 - b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
 - c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;

- d) qualora venga accertato che non sono state osservate le norme tributarie e previdenziali;
 - e) qualora il personale impiegato non venga retribuito secondo le previsioni del CCNL dei lavoratori dei porti;
 - f) qualora sia utilizzato personale non iscritto nel registro delle imprese portuali autorizzate tenuto dall'Autorità;
 - g) qualora vengano applicate tariffe superiori e/o diverse da quelle comunicate all'Autorità;
 - h) qualora l'impresa non abbia provveduto al pagamento del canone o al versamento della cauzione;
 - i) qualora l'impresa abbia violato disposizioni di legge con riferimento alle modalità e limiti di accesso al lavoro temporaneo;
 - j) qualora gli amministratori dell'impresa siano sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
 - k) qualora l'impresa non abbia adempiuto nei termini forniti a richieste dell'Autorità, previa diffida, alle disposizioni del presente Regolamento o dell'autorizzazione rilasciata;
 - l) qualora l'impresa sia stata giudicata recidiva nel violare le norme di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e/o le disposizioni del presente Regolamento e/o del provvedimento autorizzativo.
4. L'Autorità ha il potere di verificare periodicamente, richiedendo al riguardo informazioni e/o documentazione all'impresa autorizzata, il persistente adempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento, in particolare quelli relativi al personale e ai mezzi impiegati.
5. La decadenza sarà preceduta da apposita ed analitica contestazione di addebito, con fissazione del termine di 10 (dieci) giorni per presentare le proprie difese, con la produzione di eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni.
6. Per la revoca dell'autorizzazione, si applica quanto stabilito dall'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14

COMUNICAZIONI PREVENTIVE E RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PORTUALI SVOLTE

1. Dell'inizio delle operazioni portuali deve darsi preventiva comunicazione scritta all'Autorità come da modello in allegato 7, come meglio specificato al successivo art. 36 comma 1.
2. Il temporaneo deposito in banchina di merce da imbarcare o sbarcare, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ente gestore, previo rilascio di autorizzazione ai fini demaniali e pagamento del relativo canone, se previsto.
3. Entro 24 ore dalla partenza della nave, ovvero dell'ultima nave nell'eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, l'impresa autorizzata dovrà consegnare all'Autorità la nota di riepilogo delle operazioni prestate, secondo il modello di cui all'allegato 4 al Regolamento.
4. L'impresa è in ogni caso tenuta a fornire tutte le informazioni inerenti le operazioni che l'Autorità riterrà opportuno richiedere.

CAPO III SERVIZI PORTUALI

ARTICOLO 15

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI DEL PORTO DI POZZUOLI

1. Nel porto di Pozzuoli, sentita la Commissione Consultiva Locale nella riunione svoltasi in data 08.11.2007, sono stati individuati, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale, i seguenti servizi portuali in quanto prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, già approvati con la precedente Ordinanza n. 53/2007 del 12.11.2007 in preambolo citata:
 - a) **pesatura merci**: verifica e misurazione del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Il presente servizio deve essere svolto con l'ausilio di pese adeguate e di personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
 - b) **trasporto merci con mezzi stradali e per aree interne al porto**: attività di trasporto merci ubicate in ambito portuale;
 - c) **pulizia merci e ricondizionamento colli**: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificatamente richiesti. Le prestazioni sono anche inerenti al rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle merci;
 - d) **sorveglianza antifurto e antincendio**: prestazione eseguita da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature finalizzate ad evitare che la merce venga sottratta o sia sottoposta a rischio incendio;
 - e) **smarcatura, conteggio e cernita della merce (spuntatura)**: la prestazione consiste nella registrazione delle merci movimentate in ambito portuale mediante l'individuazione del relativo quantitativo e della relativa tipologia, nella individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore; nella predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
 - f) **controllo merceologico**: attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti. Tali prestazioni devono essere svolte da personale in possesso di adeguata qualificazione rilasciata da Enti pubblici o provati riconosciuti;
 - g) **deposito merci e materiali in aree in concessione demaniale marittima**: attività volta al deposito merci e/o materiali sbarcati o da imbarcare, preventivamente allocati in aree di stoccaggio in concessione demaniale marittima alle stesse imprese portuali e/o altri soggetti autorizzati;
 - h) **incolonnamento ed instradamento di passeggeri e veicoli diretti agli imbarchi e prevenienti dagli sbarchi**³ (*eseguibile solo per conto terzi*): l'attività consiste nel porre in essere tutte le procedure necessarie affinché le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e veicoli dalle navi adibite al trasporto passeggeri avvengano in modo ordinato, sicuro e secondo i massimi *standard* di sicurezza.
2. L'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, può procedere, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale, ad aggiornare l'elenco dei servizi ammessi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 16

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI PORTUALI

1. Nell'ambito del porto di Pozzuoli, l'esercizio di servizi portuali per conto proprio e/o terzi è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge.

³ Riconosciuto "servizio portuale" con la sentenza n. 2111 in data 11.08.2004 del TAR Sicilia - Sez. di Catania, III.

2. Tali servizi portuali sono esercitati nell'ambito del porto di Pozzuoli ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 132/2001, in forma complementare ed accessoria al ciclo delle operazioni portuali autorizzate. Possono, altresì, essere espletate anche su aree portuali in concessione demaniale marittima, nell'interesse e su motivata richiesta del concessionario, nonché previo accordo con quest'ultimo, a seguito di rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della Legge.
3. Possono presentare istanza persone fisiche e giuridiche, italiane o dell'Unione Europea, nei termini previsti dalla Legge e sotto meglio indicati, secondo il modello in allegato 2 al presente Regolamento con contestuale trasmissione della documentazione di cui al successivo art. 17, ai fini della verifica dei requisiti prescritti dalla legge.
4. Dei predetti servizi, all'atto della domanda, deve essere dimostrata la funzionalità per il proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, nell'ambito del programma operativo di impresa autorizzata all'esercizio di servizi specialistici.
5. L'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali specialistici può essere richiesta per uno o più servizi purché rientranti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente Regolamento.
6. Non possono presentare istanza di autorizzazione i soggetti di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del D.M. 132/2001.
7. L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei requisiti sottoelencati, che l'Autorità verificherà durante l'*iter* istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione e la cui permanenza in capo all'impresa interessata sarà soggetto a controllo periodico, su richiesta dell'Autorità, obbligandosi l'impresa a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti:
 - a) capacità economica e finanziaria adeguata al servizio o ai servizi portuali da svolgere;
 - b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al servizio o ai servizi portuali da svolgere;
 - c) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare;
 - d) amministratori di adeguata e comprovata idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 Cod. Civ.

ARTICOLO 17 DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di servizi portuali, il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare, **entro il 1° dicembre⁴ dell'anno anteriore a quello per cui è richiesta autorizzazione**, istanza in carta legale (allegato 2), allegando, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità, i seguenti documenti:
 - a) indicazione delle attività che si intendono svolgere (*servizi portuali in conto proprio o conto terzi e tipo di servizio o servizi che si intendono svolgere tra quelli indicati all'art. 15 comma 1 del presente Regolamento*);
 - b) dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate o concessionarie, dovendo intendersi, per collegamento e controllo, quanto disposto dall'art. 2359 Cod. Civ. e rilevando, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate o aspiranti tali siano controllate dalla medesima impresa, al fine di garantire la massima concorrenza possibile in porto tra imprese autorizzate. Restano comunque salve le diverse disposizioni di cui alla Legge in materia di assenza di collegamento tra imprese ex artt. 16 e 18 e impresa ex art. 17, ove costituita e operante in porto;
 - c) indicazione della quota di capitale effettivamente versato;
 - d) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente a far tempo almeno dal triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda).

⁴ Tale termine, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti istanti, è da considerarsi perentorio.

2. In aggiunta ai succitati documenti dovranno essere altresì allegati i seguenti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 132/2001:

a) documentazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale (da fornirsi con riguardo al legale rappresentante dell'impresa) consistente:

- dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- dichiarazione relativa all'attività svolta nell'ultimo triennio;
- autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e unionale;
- autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione di inesistenza di motivi di ineleggibilità o decadenza;
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento di dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale, nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale di ciascuna impresa, l'impresa interessata dovrà fornire all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e sindaci, con le medesime dichiarazioni e indicazioni surriferite.

b) Certificazione relativa alla capacità tecnica consistente in una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui vengono indicati ed elencati i beni mobili ed immobili che si intendono impiegare nell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione, i macchinari o mezzi meccanici o unità navali o altre dotazioni necessarie allo svolgimento dei servizi portuali, specificando lo stato di possesso (proprietà, *leasing* o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno), i dati identificativi dei mezzi (es.: numero del telaio, numero di targa, polizza assicurativa, ecc.), nonché la conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre a ciò, dovrà essere prodotto un piano che preveda una possibile acquisizione di innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità del servizio o dei servizi portuali; eventuale programma di potenziamento e adeguamento del parco mezzi e attrezzature e dell'organico con indicazione dell'arco temporale entro cui si intende portare a compimento; schema funzionale della società o dell'unità operativa per la quale si chiede l'autorizzazione.

c) Certificazione relativa alla capacità organizzativa consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa all'effettiva adeguatezza del personale, in termini di competenze, abilità, titoli e numero, all'utilizzo di mezzi meccanici, dispositivi, attrezzature idonee allo svolgimento delle operazioni per il quale si chiede l'autorizzazione.

d) Certificazione relativa alla capacità finanziaria costituita dai bilanci relativi al biennio precedente o, se posteriore, dalla data di costituzione e, in ogni caso, da attestazione rilasciata da un revisore legale che dimostri che il richiedente possiede i mezzi finanziari e patrimoniali idonei per far fronte agli impegni che si intendono assumere per l'esercizio di impresa portuale e che lo stesso non sia sottoposto ad alcun provvedimento di carattere concorsuale. Il bilancio relativo all'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione, se non ancora redatto o disponibile, potrà essere presentato in bozza, corredato da autodichiarazione del titolare dell'impresa, con riserva di presentarlo non appena pronto. In caso di impresa già autorizzata, ciascun bilancio dovrà contenere anche le singole voci relative al solo esercizio dell'attività di impresa di servizi portuali svolta nell'anno o negli anni di vigenza dell'autorizzazione;

e) Programma operativo non inferiore ad un anno, recante la funzionalità del servizio o dei servizi che si intendono prestare per il proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, corredato da un piano di investimenti, con allegata idonea documentazione recante un piano economico finanziario dell'impresa, suddiviso per settori di costi presumibili e di

prospettive di prestazioni, comprensiva di dati sugli investimenti, sulle prestazioni e sul personale. Il programma operativo dev'essere adeguatamente comprovato da contratti, accordi commerciali o lettere di intenti relativi alla fornitura di servizi portuali a favore di terzi, da prodursi in allegato all'istanza.

- f) **Organigramma dei dipendenti**, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dati anagrafici di ciascun dipendente e dirigente, nonché la specificazione del contratto di lavoro applicato. L'impresa dovrà indicare, altresì, l'eventuale ulteriore numero da inserire nella produzione per l'espletamento del programma relativo di cui alla lettera e). Il titolare dell'impresa dovrà produrre inoltre una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il vigente C.C.N.L. per i lavoratori dei porti quale disposizione volta a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile; Lo stesso dovrà fornire il nominativo del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, nonché un programma dei corsi di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro che l'impresa intende attivare nel periodo di esercizio della attività;
- g) **Dichiarazione autocertificativa**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui i salari pagati ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla Legge e dai contratti collettivi di categoria applicabili. L'impresa deve inoltre dichiarare che le condizioni contrattuali normative ed economiche applicate non risultino inferiori al CCNL unico di riferimento. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Autorità di procedere a verifiche, richiedendo l'apposita documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni fornite.
- h) **Contratto assicurativo** (responsabilità civile terzi - responsabilità dipendenti) e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che preveda un massimale di almeno € 3.000.000,00 per eventuali danni a carico di persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'art. 16 della Legge.
- i) **Dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS e INAIL** e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS e INAIL, la classificazione ed il codice dell'attività dichiarata, la certificazione DURC.
- j) **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** e dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. n. 272/1999 e al D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, del quale occorre segnalare il nominativo ed ogni variazione; indicazione del nominativo e delle generalità del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro (RLS) e del medico competente (MC);
- k) **Garanzia** costituita con fidejussione bancaria o assicurativa, recante sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore, autenticata nei modi di legge e munita di dichiarazione, resa davanti a un notaio, contenente la potestà di impegnare legalmente l'ente almeno fino alla concorrenza della somma garantita. La fidejussione non può essere inferiore al canone di cui al successivo art. 22 del presente regolamento.
- l) **Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio**, I.A.A. competente, recante la dicitura prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. ai fini antimafia e avente data non anteriore a 6 (sei) mesi da quella prevista.
- m) **Tariffario delle prestazioni per servizi portuali per conto terzi (in busta chiusa)**: tali tariffe, da intendersi come tariffe massime, applicabili all'interno dell'ambito portuale, dovranno indicare un listino con i costi suddivisi per singoli servizi portuali, in relazione alla manodopera e ai mezzi da impiegare e ai diversi giorni e fasce orarie. Inoltre, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.
- n) Eventuali certificazioni di qualità relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.

3. L'Autorità può richiedere le integrazioni di organico ritenute opportune alla luce del tipo di servizio per cui è richiesta l'autorizzazione e della specifica organizzazione del lavoro.
4. L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico – organizzativa della ditta richiedente.
5. La mancata presentazione, anche di un solo elemento, della documentazione di cui al presente articolo, verrà comunicata da parte dell'Autorità all'impresa richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, con l'invito a integrarla entro ulteriori 30 (trenta) giorni con la documentazione mancante, termine quest'ultimo da intendersi perentorio. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità rigetterà la domanda. L'Autorità potrà verificare periodicamente, richiedendo le relative informazioni e documenti all'impresa autorizzata, il costante adempimento agli obblighi di cui ai surriferiti punti, in particolare quelli relativi al personale e ai mezzi impiegati.

ARTICOLO 18

ITER ISTRUTTORIO: RILASCIO O RIGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento istruttorio si chiude con un provvedimento espresso **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento di ogni singola istanza, così come previsto dal comma 7^{ter} dell'art. 16 della Legge. La richiesta motivata di ulteriore documentazione, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990, determina la sospensione dei termini istruttori per la conclusione del procedimento amministrativo sino alla trasmissione della documentazione richiesta e in ogni caso fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.
2. Decorsi 90 (novanta) giorni in assenza di rigetto motivato, l'istanza si intende accolta.
3. L'Autorità effettua l'istruttoria con le seguenti modalità e nel seguente ordine di adempimenti:
 - a) esame della documentazione sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 132/2001 e all'art. 17 del presente Regolamento;
 - b) consultazione della Commissione Consultiva Locale, così come stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.M. n. 132/2001;
 - c) valutazioni dell'Autorità, in aderenza ai criteri stabiliti dall'art. 3 del D.M. n. 132/2001;
 - d) determinazione finale da parte dell'Autorità e adozione dei relativi provvedimenti.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'impresa è invitata – a mezzo comunicazione di chiusura con esito favorevole dell'istruttoria - a procedere al pagamento del canone e al deposito della cauzione nella misura di cui all'art. 22 del presente Regolamento. A seguire, sarà rilasciato l'atto autorizzativo.
5. L'Autorità può comunque annullare l'assenso, illegittimamente formatosi in carenza dei requisiti di legge, in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 *nonies* della Legge n. 241/1990 e previa comunicazione ex art. 10^{bis} della stessa, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio entro il termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni fissato dall'Autorità.
6. Le spese di bollo e registrazione dell'atto medesimo sono a carico dell'impresa.
7. L'eventuale rigetto dell'autorizzazione sarà motivato per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990 per le procedure concorsuali.

ARTICOLO 19

DURATA E RINNOVI

1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 132/2001.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di 4 (quattro), così come indicato dall'art. 3 comma 6 del D.M. n. 132/2001, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata.
3. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo sarà sottoposto a verifica annuale. L'impresa è tenuta, allo scopo, a presentare, **entro il 1° novembre di ogni anno, dettagliata relazione annuale sull'attività svolta, corredata da copie delle regolari fatture**

relative ai diversi servizi eseguiti e/o da altra documentazione idonea ad attestare le attività svolte.

L'autorità, pertanto procederà alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate. La verifica sarà volta ad accertare quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, ossia:

- a) il rispetto dei piani di investimento e del piano operativo;
- b) la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista degli inquadramenti professionali;
- c) l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
- d) il numero di prestazioni accessorie e complementari eseguite al ciclo di operazioni portuali durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione;
- e) consuntivo investimenti effettuati ed eventuali motivazione degli scostamenti dalle previsioni di piano operativo.

4. L'autorizzazione si intende prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo della stessa ovvero al provvedimento di rigetto della stessa, a condizione che sia presentata l'istanza di rinnovo corredata dalle quietanze dei versamenti previsti riguardanti il canone e gli altri diritti erariali nonché della documentazione prevista, **improrogabilmente entro il 1° dicembre di ogni anno – in caso di autorizzazioni annuali – ovvero entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità per quelle pluriennali.**

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario. Pertanto, qualora dopo la scadenza dell'autorizzazione l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, essa verrà perseguita a norma di legge.

Resta inteso che il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sia stato completato il prescritto *iter* e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.

5. In caso di richiesta di rinnovo, l'istanza di cui all'allegato 2bis dovrà contenere apposita dichiarazione attestante la non variazione di quanto precedentemente dichiarato ovvero dovrà essere corredata dalla certificazione comprovante eventuali mutamenti negli organi societari.

Dovrà inoltre essere fornita la documentazione che l'Autorità riterrà richiedere di volta in volta nonché il consuntivo delle attività e dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente con raffronto al "*piano operativo*" a suo tempo presentato, motivando gli eventuali scostamenti; alla richiesta sarà altresì allegato il "*piano operativo*" per l'anno o gli anni cui si riferisce la richiesta stessa.

Nel caso di mancato rinnovo, l'impresa è tenuta a versare il canone dovuto per il periodo intercorrente dalla scadenza dell'autorizzazione fino alla data del relativo provvedimento di rigetto.

ARTICOLO 20

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

1. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Capo, l'Autorità, sentita la Commissione consultiva locale, si riserva di individuare, **entro il 30 Novembre** di ogni anno, in via prioritaria, il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di servizi portuali da rilasciarsi per l'anno successivo, per singolo servizio, valutando anche le esigenze delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali.
2. Il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo, stabilito in aderenza a quanto previsto nel comma precedente, sarà reso noto con apposito Decreto dell'Autorità pubblicato alla sezione "*Avvisi*" del proprio sito web istituzionale.
3. L'autorizzazione non può essere riservata per ciascun servizio portuale indicato nell'art. 15 comma 1 del presente regolamento ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.
4. Qualora il numero delle domande presentate per ogni singolo servizio ecceda il numero massimo fissato dall'Autorità per quel determinato servizio, si applica, ai fini della procedura, il successivo articolo 21.

ARTICOLO 21 GRADUATORIA DELLE ISTANZE

1. Qualora le domande di autorizzazione, comprese quelle di rinnovo, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare stabilito secondo il precedente art. 20, l'Autorità, sentita la Commissione consultiva locale, predispone una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 4 del D.M. n. 132/2001 e art. 17 del presente Regolamento, dando **priorità alle imprese che possano assicurare un proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali e che contribuiscano a migliorarne la qualità in termini di produttività, celerità e snellezza**, attraverso i seguenti requisiti:
 - a) una capacità tecnica comprendente un complesso di beni mobili e immobili idonei per lo svolgimento del servizio o dei servizi portuali che si intendono eseguire;
 - b) una capacità organizzativa comprendente personale idoneo, in termini di competenze, abilità, titoli e numero, per lo svolgimento del servizio o dei servizi portuali che si intendono eseguire;
 - c) una capacità finanziaria consistente nel possesso di una disponibilità di risorse finanziarie idonee a far fronte agli impegni che si intendono assumere per l'esercizio di impresa portuale e sufficienti per assicurarne lo svolgimento in relazione al programma operativo presentato;
 - d) la fattibilità del programma operativo, accertata mediante contratti di appalto o accordi commerciali relativi alla fornitura di servizi portuali a favore di imprese terze;
 - f) la previsione di investimenti in risorse umane e strumentali, compatibili con la capacità finanziaria dichiarata ed esistente.
2. Qualora tale valutazione non possa essere effettuata o a parità di condizioni, la priorità verrà data nell'ordine:
 - a) alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi;
 - b) alle richieste di rinnovo;
 - c) alle imprese in possesso della certificazione di qualità ISO 45001 – *Salute e sicurezza sul lavoro* e ISO 14001 – *Ambiente*.
3. La selezione delle domande è attuata alla luce del principio di massimo sviluppo della concorrenza nel settore.

ARTICOLO 22 CANONE E CAUZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuo, nonché alla prestazione di una garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il **canone base fisso** da corrispondere per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della Legge viene determinato, in aderenza all'art. 3 comma 5 del D.M. n. 132/2001, in **€ 1.291,14**, corrispondente alla metà di quello stabilito per un'impresa portuale all'art. 10 del presente Regolamento.
3. In caso di prima domanda di rilascio, il canone di accesso al mercato è determinato in misura pari al canone base fisso, stabilito nel precedente comma del presente articolo.
4. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, il canone base fisso è aumentato del **2%** del fatturato dell'impresa conseguito nell'anno solare precedente a quello per cui è fatta istanza di rinnovo. Il fatturato che sarà preso in considerazione per il calcolo è quello relativo al solo esercizio dell'attività di impresa per lo svolgimento dei servizi portuali svolti nell'anno precedente a quello per cui si richiede il rilascio dell'autorizzazione.
5. Allo scopo, l'impresa autocertifica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il fatturato relativo all'anno precedente.
6. Il canone verrà annualmente calcolato e determinato dall'Autorità con apposito decreto, in conformità ai sopra indicati criteri.

7. Il suddetto canone dovrà essere versato alla Tesoreria Territoriale dello Stato di Napoli. I versamenti in Tesoreria possono essere effettuati tramite bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane) su codice IBAN IT58M0100003245425015245407 indicando la seguente causale: *“proventi dei canoni di autorizzazione per servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, nei porti non sedi di Autorità Portuali – CAPO XV – CAPITOLO 2454 - art. 7⁵”*.
8. La cauzione di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. n. 132/2001, resta di importo pari ad una annualità del canone richiesto, stipulata mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.
9. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge, dal presente Regolamento o dall'atto di autorizzazione, e previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a giorni 15 (quindici), l'Autorità ha facoltà di incamerare, con provvedimento motivato e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso.

ARTICOLO 23 RESPONSABILITA'

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi per i danni di qualsiasi natura arrecati nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. L'impresa autorizzata è pertanto obbligata ad adottare ogni azione e/o misura atta a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, alle opere portuali o all'ambiente.
3. L'Amministrazione è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dei servizi eseguiti e del mancato rispetto del presente Regolamento, ovvero di ogni altra norma a cui è comunque soggetto lo svolgimento dei servizi di che trattasi.

ARTICOLO 24 ULTERIORI OBBLIGHI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE

1. Le imprese autorizzate sono tenute a:
 - a) osservare le disposizioni del presente Regolamento;
 - b) rispettare le condizioni e le eventuali ulteriori prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzativo;
 - c) applicare le tariffe indicate nella fase di istanza per il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) osservare la vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere, nonché le norme tributarie, previdenziali ed assistenziali;
 - e) applicare e rispettare, per i propri dipendenti, il CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti;
 - f) conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo *standard* qualitativo delle attività rese, corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione dell'istanza;
 - g) comunicare all'Autorità ogni modifica della composizione societaria;
 - h) perseguire e realizzare gli obiettivi contenuti nel piano operativo presentato per il rilascio dell'autorizzazione;
 - i) svolgere la propria attività con personale proprio, fatta salva la facoltà di ricorrere, se presente, alla fornitura di lavoro temporaneo secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge o dalla altra specifica normativa in materia. Nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'impresa intenda eseguire delle variazioni dell'organico e/o della posizione amministrativa INAIL, dovrà farne comunicazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della variazione. Resta fermo che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del piano operativo dell'impresa presentato all'Autorità e che eventuali carenze di personale devono essere immediatamente ripianate. La tabella di

⁵ Quadro di classificazione delle entrate della Ragioneria Generale dello Stato.

inquadramento INAIL ed il codice di attività devono corrispondere e all'attività realmente eseguita dall'impresa e per la quale è rilasciato il provvedimento autorizzativo;

- j) svolgere la propria attività con i mezzi in disponibilità risultanti dagli elenchi preventivamente trasmessi all'Autorità. Tali mezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dei servizi portuali autorizzati. L'impiego occasionale di mezzi non inclusi nell'elenco depositato costituisce caso eccezionale che deve essere preventivamente riconosciuto ed autorizzato dall'Autorità. A tal fine, l'impresa deve presentare (almeno 72 ore prima dell'inizio del servizio) istanza integrativa esplicitante i motivi, corredata da copia del titolo di disponibilità del mezzo d'opera per il quale viene richiesta integrativa autorizzazione di impiego. Sono esclusi titoli di disponibilità dei mezzi d'opera, sottoscritti con soggetti intermediari;
 - k) garantire che tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi portuali sia in possesso della formazione, delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere;
 - l) fornire all'Autorità ogni informazione che la stessa ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
 - m) svolgere unicamente il servizio o i servizi portuali per i quali si è stati autorizzati;
 - n) consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità, l'efficienza delle attività espletate, nonché della corretta applicazione delle tariffe;
 - o) operare garantendo la massima concorrenza possibile ed evitando comportamenti che, in violazione della normativa di settore, possano restringere o falsare in maniera consistente la stessa;
 - p) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, alle opere portuali e all'ambiente, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.
2. Salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi in materia, l'eventuale inosservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative sul divieto di interposizione abusiva di manodopera potrà essere sanzionata, previa diffida, con la revoca dell'atto autorizzativo.
3. Le imprese sono tenute a cooperare con l'Autorità per il miglioramento degli *standard* di sicurezza, fruibilità e qualità delle dotazioni e servizi portuali. In particolare esse sono tenute ad assicurare la pulizia delle aree interessate dai residui del ciclo delle operazioni portuali realizzate, nonché alle riparazioni che si rendessero necessarie per fatto dell'impresa, previa specifica autorizzazione dell'Autorità circa le modalità ed i termini di realizzazione dell'intervento.

ARTICOLO 25

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che al rispetto della normativa prevista in materia di disciplina del lavoro, al rispetto delle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
2. Nell'ipotesi di inosservanza del presente Regolamento, delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità o da altre Autorità amministrative, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione, laddove possibile, di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;
 - b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);
 - c) decadenza dell'autorizzazione, qualora l'inottemperanza alla diffida o la natura delle irregolarità contestate o la recidività nell'inosservanza del presente regolamento, delle

disposizioni legislative e regolamentari e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

3. Oltre ai motivi indicati dall'art. 3 comma 6 del D.M. n. 132/2001, l'autorizzazione può essere dichiarata decaduta da parte dell'Autorità, con provvedimento motivato, sentita la Commissione Consultiva Locale:
- a) qualora gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio di servizi portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
 - b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
 - c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
 - d) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale;
 - e) qualora il personale impiegato non venga retribuito secondo le previsioni del CCNL dei lavoratori dei porti;
 - f) qualora sia utilizzato personale non iscritto nel registro dei servizi portuali autorizzati tenuto dall'Autorità;
 - g) nel caso di abusiva sostituzione di altri a sé nell'esercizio delle attività autorizzate;
 - h) qualora vengano applicate tariffe superiori e/o diverse da quelle comunicate all'Autorità;
 - i) qualora l'impresa non abbia provveduto al pagamento del canone o al versamento della cauzione;
 - j) qualora l'impresa abbia violato disposizioni di legge con riferimento alle modalità e limiti di accesso al lavoro temporaneo;
 - k) qualora gli amministratori dell'impresa siano sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
 - l) qualora l'impresa sia stata giudicata recidiva nel violare le norme di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e/o le disposizioni del presente Regolamento;
 - m) qualora l'impresa non abbia adempiuto nei termini forniti a richieste dell'Autorità, previa diffida, alle disposizioni del presente Regolamento o dell'autorizzazione rilasciata;
 - n) qualora l'impresa sia stata giudicata recidiva nel violare le norme di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e/o le disposizioni del presente Regolamento e/o del provvedimento autorizzativo.
4. L'Autorità ha il potere di verificare periodicamente, richiedendo al riguardo informazioni e/o documentazione all'impresa autorizzata, il persistente adempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento, in particolare quelli relativi al personale e ai mezzi impiegati.
5. La decadenza sarà preceduta da apposita ed analitica contestazione di addebito, con fissazione del termine di 10 (dieci) giorni per presentare le proprie difese, con la produzione di eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni.
6. Per la revoca dell'autorizzazione, si applica quanto stabilito dall'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 26

SERVIZI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE

1. I servizi portuali di cui all'art. 15 del Regolamento possono essere sempre autoprodotti dalle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della Legge, dai concessionari ex articolo 18 della Legge e dai vettori autorizzati ad effettuare operazioni portuali in autoproduzione, previa istanza e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. I sopraindicati soggetti possono effettuare servizi specialistici relativi al proprio ciclo produttivo in autoproduzione, previa autorizzazione dell'Autorità, sempre che dimostrino di possedere una dotazione organica adeguata e distinta da quella già esistente per l'espletamento delle operazioni

portuali autorizzate. Le imprese dovranno indicare nell'istanza l'oggetto ed il tipo di servizio o servizi che intendono svolgere, la correlazione con le operazioni portuali effettuate, il personale utilizzato, che dovrà essere di professionalità adeguata ed in numero sufficiente, i mezzi e le attrezzature che dovranno essere idonei all'esercizio del servizio o dei servizi e infine il tariffario che sarà applicato.

3. Le suddette imprese potranno essere autorizzate, in deroga al precedente comma, ad espletare servizi specialistici relativi al proprio ciclo produttivo in autoproduzione con la stessa dotazione organica esistente per le operazioni, se dimostrano nell'istanza che gli stessi servizi vengono espletati in un momento diverso da quello delle operazioni portuali e sempre che dimostrino di possedere mezzi ed attrezzature idonei ai servizi che intendono effettuare, fornendo inoltre il tariffario che sarà applicato.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio di operazioni portuali che effettua anche servizi specialistici relativi al proprio ciclo produttivo in autoproduzione dovrà tenere contabilità e bilanci separati per le operazioni e per i servizi portuali e dovrà fornire all'Autorità, al momento della presentazione dell'istanza, le tariffe che intende applicare.

ARTICOLO 27

RIEPILOGO DEI SERVIZI PORTUALI SVOLTI

1. Dell'inizio della prestazione di servizi portuali deve darsi preventiva comunicazione scritta all'Autorità come da modello in allegato 7, come meglio specificato al successivo art. 36 comma 1.
2. Entro 24 ore dalla partenza della nave, ovvero dell'ultima nave nell'eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, l'impresa autorizzata dovrà consegnare all'Autorità la nota di riepilogo dei servizi prestati, secondo il modello di cui all'allegato 5 al Regolamento.
3. L'impresa è in ogni caso tenuta a fornire tutte le informazioni inerenti i servizi che l'Autorità riterrà opportuno richiedere.

CAPO IV

OPERAZIONI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE

ARTICOLO 28

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e personale adeguati alle operazioni da svolgere, è effettuato ai sensi dell'art. 16, commi 4**bis** e 4**ter** della Legge e dell'art. 8 del D.M. n. 585/1995.
2. Il rilascio dell'autorizzazione, non rientrante nel numero massimo di autorizzazioni di cui all'articolo 8, è subordinato alla sussistenza e all'accertamento dei seguenti elementi e requisiti, espressamente stabiliti dai commi commi 4**bis** e 4**ter** della Legge:
 - a) tipologia e caratteristiche delle operazioni;
 - b) le operazioni portuali che si intendono eseguire non possono essere effettuate ne' mediante le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge ne' tramite il ricorso all'impresa per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della Legge;
 - c) l'unità navale è dotata di mezzi meccanici adeguati;
 - d) l'unità navale è dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento delle operazioni che si intendono eseguire.
3. Possono presentare istanza, in carta legale, secondo il modello in allegato 3, il vettore marittimo o l'impresa di navigazione o il noleggiatore, o un rappresentante che dovrà spenderne il nome, allegando dichiarazione concernente:
 - a) indicazione dell'unità navale per cui è richiesta autoproduzione;
 - b) orari di arrivo/partenza dell'unità navale per cui è richiesta autoproduzione al/dal porto;
 - c) tipologia e caratteristiche delle operazioni da svolgere;
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione, i soggetti legittimati sono tenuti a rivolgere istanza all'Autorità, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome, e dimostri di essere stato investito di formali deleghe al riguardo. Dovrà in ogni caso essere eletto, a tutti gli effetti di legge, domicilio presso un agente raccomandatario che eserciti la propria attività nel porto di Pozzuoli o di Baia, nominandosi quest'ultimo quale rappresentante processuale in relazione a tutte le controversie, nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell'assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall'impresa autorizzata ad operare in autoproduzione. Tale dichiarazione dovrà essere resa a firma dei soggetti autorizzati autenticata nelle forme di legge, non ammettendosi in tal caso la sottoscrizione da parte dei rappresentanti di cui sopra. La dichiarazione dovrà essere depositata in originale.
5. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. n. 585/1995, i soggetti autorizzati potranno avvalersi, nell'esercizio delle operazioni in parola, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.
6. L'esercizio di attività in regime di autoproduzione è consentito presso le banchine non assentite in concessione (banchine pubbliche). Tuttavia, l'autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali assegnate in concessione a terzi, solo ed esclusivamente in caso di indisponibilità di approdi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 6, del D.M. n. 585/1995, purché tale evenienza sia specificatamente prevista nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria, ovvero quest'ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta e, comunque, compatibilmente con le esigenze di organizzazione della attività e del ciclo operativo del terminalista.

ARTICOLO 29 DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza all'Autorità, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome e dimostri di avere la potestà di impegnare legalmente i soggetti rappresentati.
2. L'istanza (allegato 3) può essere presentata in occasione dell'arrivo o partenza della nave, e può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave, per il periodo massimo di un anno, purché sia depositata **almeno 15 (quindici) giorni** prima il previsto arrivo della nave. L'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) certificato camerale, con dicitura antimafia, relativo alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali (per i vettori stranieri, tale certificato può essere sostituito con documento equipollente, ovvero con autocertificazione). In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale, ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell'impresa, sarà cura dell'impresa interessata fornire entro 30 (trenta) giorni all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso di tutti gli atti, documenti, attestati, abilitazioni, licenze comunque denominati, anche rilasciati altra Autorità, nazionale o straniera, relativi all'esercizio della linea ed alla realizzazione del trasporto per cui è istanza di autoproduzione delle operazioni portuali;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, concernente la dotazione di personale di bordo, alle dirette dipendenze del soggetto richiedente, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento delle operazioni che si intendono eseguire. Dovranno essere altresì indicate le unità e relative qualifiche con comunicazione vistata dall'Autorità marittima competente;
 - d) dichiarazione, da parte delle imprese portuali autorizzate, con la quale attestano l'impossibilità di poter soddisfare la domanda per l'esecuzione delle operazioni portuali di che trattasi;
 - e) dichiarazione con il quale si attesta che l'unità navale è dotata di mezzi meccanici adeguati, indicandone la tipologia e fornendo gli atti che ne confermino l'idoneità ad eseguire le operazioni oggetto dell'istanza;
 - f) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la dotazione delle prescritte certificazioni di sicurezza sia dei mezzi che delle attrezzature di bordo, da impiegarsi per l'esecuzione delle operazioni;
 - g) copia di contratto di assicurazione e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni (responsabilità civili terzi - responsabilità dipendenti);
 - h) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.
3. L'Autorità può richiedere le integrazioni di organico ritenute opportune alla luce del tipo di operazioni per cui è richiesta l'autorizzazione e della specifica organizzazione del lavoro.
4. L'Autorità può sempre richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico – organizzativa della ditta richiedente.
5. La mancata presentazione, anche di un solo elemento, della documentazione di cui al presente articolo, verrà comunicata da parte dell'Autorità all'impresa richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, con l'invito a integrarla entro ulteriori 30 (trenta) giorni con la documentazione mancante, termine quest'ultimo da intendersi perentorio. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità rigetterà la richiesta di parte.
6. In occasione di successive richieste intervenute entro il medesimo anno solare, i soggetti interessati potranno omettere di allegare le attestazioni inerenti la dotazione della nave e la polizza

assicurativa, ove rilascino dichiarazione in cui si attesti la non variazione di quanto già precedentemente documentato. Non potrà comunque prescindere dalle attestazioni riguardanti il personale.

7. In caso di istanza per un programma di più arrivi e partenze, purché compreso in un arco temporale non eccedente l'anno, la documentazione prodotta dovrà riguardare l'intero ciclo programmato.

ARTICOLO 30 CANONE E CAUZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una cauzione mediante fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al canone di seguito indicato.
2. Per la nave che richiede autorizzazione per singola operazione, il canone per l'esercizio dell'autoproduzione è determinato nella **decima parte (10%) del canone base fisso** stabilito all'art. 10 del presente Regolamento e quindi pari a **€ 258,23**.
3. Il suddetto canone dovrà essere versato alla Tesoreria Territoriale dello Stato di Napoli. I versamenti in Tesoreria possono essere effettuati tramite bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane) su codice IBAN IT58M0100003245425015245407 indicando la seguente causale: *“proventi dei canoni di autorizzazione per operazioni portuali in autoproduzione di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, nei porti non sedi di Autorità Portuali – CAPO XV – CAPITOLO 2454 - art. 7⁶”*.
4. Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali in autoproduzione, l'Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l'importo da corrispondersi risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione.
5. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge, dal presente Regolamento o dall'atto di autorizzazione, e previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a giorni 10 (dieci), l'Autorità ha facoltà di incamerare, con provvedimento motivato e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso.

ARTICOLO 31 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE AUTORIZZATE

1. Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte del richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) osservare le disposizioni del presente Regolamento;
 - b) rispettare le condizioni e le eventuali ulteriori prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzativo;
 - c) osservare la vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere, nonché le norme tributarie, previdenziali ed assistenziali;
 - d) avvalersi esclusivamente di mezzi che risultano nella diretta disponibilità dell'unità navale; non è pertanto consentito avvalersi, per le operazioni in autoproduzione, di mezzi meccanici non presenti sull'unità navale impiegata, benché in dotazione di terzi, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all'operatività in ambito portuale;
 - e) nominare e comunicare all'Autorità, prima dell'esecuzione delle operazioni, un coordinatore responsabile dell'operazione medesima definito *“foreman”*, a cui spettano le funzioni di preposto ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 272/1999 e al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e a cui altresì spettano le funzioni di direzione, coordinamento e responsabilità delle operazioni e dell'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro;

⁶ Quadro di classificazione delle entrate della Ragioneria Generale dello Stato.

- f) assicurarsi che i mezzi meccanici dell'unità navale impiegata siano pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare;
 - g) impiegare proprio personale dipendente; non è pertanto consentita l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze. Allo scopo, l'equipaggio dell'unità navale impiegata deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica dell'unità navale impiegata e con qualifiche idonee ed adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Detto personale deve risultare ed essere inserito nel ruolo di equipaggio;
 - h) assicurarsi che le operazioni in autoproduzione siano eseguite in conformità al Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al D.Lgs. n. 272/1999 e al D.Lgs. n. 81/2008 ove applicabile e che sia rispettata ogni norma vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di evitare infortuni o eventi lesivi a danno del proprio personale operante;
 - i) mettere a disposizione dei lavoratori marittimi impiegati i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme;
 - j) assicurarsi che le operazioni siano eseguite in ore diurne, con condizioni meteo favorevoli e con buona visibilità;
 - k) porre in essere ogni idonea misura affinché non si verifichino incidenti e danni a persone, alla banchina, alle aree demaniali marittime o portuali ed alle infrastrutture in genere, valutando altresì preliminarmente l'idoneità dal punto di vista statico del sito individuato all'effettuazione delle operazioni in parola;
 - l) adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni forma di inquinamento marino, con divieto di gettare rifiuti o qualsiasi materiale nell'ambito del demanio marittimo e nello specchio acqueo portuale;
 - m) garantire il ripristino, al termine delle operazioni, dello stato delle banchine e degli spazi operativi;
 - n) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni in autoproduzione.
 - o) la copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; la documentazione dovrà comunque attestare la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltre al regolare pagamento dei premi assicurativi.
 - p) i soggetti interessati, ovvero gli agenti marittimi raccomandatari come garanti dell'adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi.
2. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi per i danni di qualsiasi natura arrecati nell'esercizio dell'autorizzazione.
 3. L'impresa autorizzata è pertanto obbligata ad adottare ogni azione e/o misura atta a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, alle opere portuali o all'ambiente.
 4. L'Amministrazione è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni portuali in autoproduzione eseguite e del mancato rispetto del presente Regolamento, ovvero di ogni altra norma a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle operazioni di che trattasi.

ARTICOLO 32
SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nell'ipotesi di inosservanza del presente regolamento, delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità o da altre Autorità amministrative, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione, laddove possibile, di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;
 - b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);
 - c) decadenza dell'autorizzazione, qualora l'inottemperanza alla diffida o la natura delle irregolarità contestate o la recidività nell'inosservanza del presente regolamento, delle disposizioni legislative e regolamentari e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
2. L'inosservanza di quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro è sanzionata con la decadenza dell'autorizzazione.
3. La decadenza sarà preceduta da apposita ed analitica contestazione di addebito, con fissazione del termine di 10 (dieci) giorni per presentare le proprie difese, con la produzione di eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni.
4. Per la revoca dell'autorizzazione, si applica quanto stabilito dall'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
5. Avuto riguardo all'incidenza sulla complessiva organizzazione ed assetto delle operazioni portuali nel porto, determinata dalla presenza di imprese operanti in autoproduzione, il mancato ricorso alla autoproduzione stessa da parte di impresa all'uopo autorizzata senza giustificato motivo, potrà comportare la revoca con effetto immediato dell'autorizzazione medesima.

ARTICOLO 33
ACCOSTO IN BANCHINA

1. Dell'inizio della prestazione di operazioni portuali in autoproduzione deve darsi preventiva comunicazione scritta all'Autorità come da modello in allegato 7, come meglio specificato al successivo art. 36 comma 1.
2. Entro 24 ore dalla partenza della nave operata in autoproduzione, ovvero dell'ultima nave nell'eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, i vettori marittimi o i loro rappresentanti dovranno consegnare all'Autorità la nota di riepilogo sulle attività svolte (allegato 6), con specifica indicazione del tipo e quantità di merce movimentata.
3. L'impresa è in ogni caso tenuta a fornire tutte le informazioni inerenti l'autorizzazione che l'Autorità riterrà opportuno richiedere.
4. Il temporaneo deposito in banchina di merce da imbarcare o sbarcare, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ente gestore, previo rilascio di autorizzazione ai fini demaniali e pagamento del relativo canone, se previsto.

CAPO V

NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ARTICOLO 34 ASPETTI GENERALI

1. Lo svolgimento delle operazioni, dei servizi portuali e delle operazioni portuali in autoproduzione, deve avvenire in osservanza del D.Lgs. n. 272/1999 e, ove non espressamente previsto dalla predetta disciplina, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le imprese autorizzate devono essere in possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al D.Lgs. n. 272/1999 e D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ove applicabile. Tale documento dovrà indicare tutte le misure di prevenzione assunte secondo quanto riportato nel D.Lgs. n. 272/1999 e, ove non espressamente previsto, dal D.Lgs. n. 81/2008 per le attività operative che s'intendono eseguire.
3. L'impresa autorizzata dovrà comunicare all'Autorità i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Medico competente (MC).
4. Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge, che intendono svolgere operazioni portuali di carico e scarico da navi porta rinfuse, devono dare seguito alle prescrizioni riportate dal D.M. 16 dicembre 2004 recante le disposizioni sul recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di *"requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse"* e al rispetto delle disposizioni ivi contenute. Le imprese interessate alla movimentazione delle rinfuse, dovranno presentare la documentazione attestante l'idoneità dei terminali e la relativa certificazione di qualità, prescritta dalla richiamata disposizione legislativa.

ARTICOLO 35 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. Per l'esecuzione di operazioni o servizi portuali, il responsabile dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 16 della Legge, assume la figura di *"datore di lavoro"* e, come tale, ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro esercitato, rispondendo ai danni eventualmente prodotti o subiti nell'esecuzione del lavoro alle persone, alle cose, ai beni demaniali, di terzi e agli arredi portuali, salvo il diritto di rivalsa verso i colpevoli di tali danni.
2. L'impresa portuale titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della Legge, in qualità di responsabile del ciclo delle operazioni portuali, è responsabile dell'attività delle imprese titolari dell'autorizzazione all'esecuzione dei servizi portuali di cui all'art. 16 comma 1, che eseguono prestazioni per suo conto. L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16, che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, deve stipulare un apposito negozio giuridico recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti.
3. L'impresa è tenuta ad osservare ogni provvedimento emanato dall'Autorità e dalle altre Amministrazioni competenti concernente le operazioni portuali ed è direttamente responsabile, verso chiunque, dei danni derivanti o derivabili da inosservanza delle norme relative alla sicurezza sul lavoro.
4. L'Autorità, in caso di inosservanza delle disposizioni impartite e delle norme previste a salvaguardia della sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro, si riserva di sospendere vie brevi le operazioni, formalizzandolo successivamente con apposito provvedimento, fatte salve tutte le più gravi fattispecie come quelle determinanti la sospensione e/o la decadenza del titolo autorizzativo.

5. L'impresa portuale, prima dell'esecuzione delle operazioni portuali, deve nominare un coordinatore responsabile dell'operazione medesima definito "*foreman*", a cui spettano le funzioni di preposto ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e a cui spettano le funzioni di direzione, coordinamento e responsabilità delle operazioni, nonché dell'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 36 COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA'

1. L'impresa portuale, almeno 24 ore prima dell'avvio dell'inizio delle operazioni portuali, deve inviare una comunicazione all'Autorità, nel *format* di cui all'[allegato 7](#), all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it (e nel caso le suddette operazioni si svolgano nel porto di Baia, anche all'Ufficio Locale marittimo di Baia all'indirizzo e-mail lcbaia@mit.gov.it), recante le seguenti informazioni:
- a) generalità del personale impiegato iscritto nel registro relativo alle imprese portuali tenuto dall'Autorità e del personale eventualmente assunto in forma temporanea;
 - b) numero e tipologia dei mezzi utilizzati;
 - c) tipologia merceologica e tonnellate da movimentare;
 - d) nominativo del *Foreman* responsabile delle operazioni portuali e/o coordinamento operativo tra più operazioni portuali.
2. In caso di eventi infortunistici nel corso delle operazioni o dei servizi portuali, il Datore di lavoro dell'impresa, ovvero suo delegato, deve inviare, entro 24 ore dall'evento, una comunicazione all'Autorità all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it e per conoscenza all'ASP competente per territorio, ove sono riportate le seguenti informazioni:
- a) luogo, ora e dinamica dell'incidente;
 - b) il/i nominativo/i e i dati identificativi del/dei lavoratore/i coinvolti, dati anagrafici e mansione;
 - c) copia del/dei certificato/i medico/i redatto/i da medico del pronto soccorso recante le eventuali patologie riscontrate in esito all'evento e i relativi giorni di prognosi;
 - d) eventuali annotazioni e/o dichiarazioni in merito all'incidente da parte del RLS, del RSPP e del medico competente.

L'infortunio deve essere annotato nei registri dell'impresa di cui all'art 16 della Legge. Successivamente all'evento infortunistico e, comunque nei termini previsti, l'impresa deve procedere alla rielaborazione/aggiornamento, ove necessario, del Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dall'art. 29 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii

ARTICOLO 37 AREE OPERATIVE

1. Prima dell'avvio delle operazioni portuali, le aree demaniali interessate, devono essere opportunamente recintate e segnalate, ove non già previsto, al fine di impedire il transito a tutti coloro non espressamente autorizzati.
2. Le aree operative destinate all'esecuzione di un'operazione portuale, non interessate da specifici titoli concessori, sono nella temporanea disponibilità e responsabilità dell'impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della Legge incaricata allo svolgimento dell'attività a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ormeggio dell'unità navale nella quale debbono effettuarsi le prestazioni richieste all'impresa.
3. L'area operativa può essere occupata allo scopo di predisporre le linee di carico, ovvero, la merce pronta per l'imbarco e la programmazione delle attività da eseguirsi, fino a 36 ore antecedenti l'accosto della nave, ferma restando che la medesima superficie di banchina non sia stata attribuita a naviglio ed impresa diversa. L'occupazione anticipata dell'area operativa non costituisce alcuna titolarità nella programmazione degli accosti delle navi.
4. L'impresa ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento, della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro nell'area temporaneamente concessa, ovvero, nella disponibilità dell'impresa in forza di titolo concessorio. Il *Foreman*, in possesso di specifica delega

del Datore di lavoro, è responsabile dell'accesso all'area operativa e della sicurezza ed igiene del lavoro durante lo svolgimento dell'attività operativa ed autorizza gli ingressi nella predetta area operativa. La delimitazione dell'area, deve essere attuata in modo che non arrechi intralcio e/o pericolo alla viabilità operativa di banchina, alle operazioni di ormeggio, disormeggio e all'accesso di eventuali mezzi di soccorso. La segnaletica da apporre prima dell'esecuzione delle operazioni portuali, ove non espressamente presente, costituisce onere dell'Impresa portuale e deve essere adeguata con la previsione di divieto di accesso a personale non autorizzato e prevedere le seguenti ulteriori condizioni minime:

- a) pericolo generico;
- b) pericolo carichi sospesi;
- c) pericolo per mezzi meccanici orizzontali in movimento;
- d) obbligo dell'uso di dispositivi individuali di protezione per l'ingresso nell'area operativa, secondo le previsioni contenute nel DVR dell'impresa;
- e) limiti di velocità secondo il vigente Regolamento portuale;
- f) la segnaletica atta ad individuare le aree di sosta di veicoli e/o lo stoccaggio temporaneo di merci in attesa dell'imbarco o successivamente allo sbarco;
- g) il Datore di lavoro deve prevedere all'interno dell'area operativa la distinzione tra i percorsi pedonali ed i percorsi dei veicoli, mezzi meccanici verticali e/o orizzontali in movimento, attribuiti all'attività operativa con il posizionamento di segnaletica idonea mobile e delimitazioni di tipo modulare amovibili al termine delle operazioni. Il percorso dei veicoli deve essere previamente comunicato a coloro che sono autorizzati all'ingresso nell'area operativa, da parte del *foreman*.

ARTICOLO 38 **OBBLIGHI IN CASO DI INTERFERENZA**

1. L'impresa portuale, in qualità di responsabile dell'area operativa di cui al precedente art. 37, è tenuta alla redazione di un **documento di coordinamento operativo**, nelle modalità previste dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel caso di svolgimento di operazioni portuali all'interno di banchina pubblica ove operano diverse imprese autorizzate ex art. 16 della Legge all'esercizio di servizi complementari ed accessori a cui la stessa ha affidato le medesime attività, ovvero, anche nel caso di ingresso di qualsiasi altro soggetto imprenditoriale interferente ed autorizzato all'ingresso nell'area operativa per esigenze connesse con l'esecuzione delle operazioni portuali.
2. L'impresa è tenuta alla redazione di un **DUVRI**, nelle modalità e nei casi previsti dal D.Lgs. n. 272/1999 e D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, ove applicabile.
3. Lo svolgimento di più operazioni portuali, intese anche quelle di carico su altre modalità di trasporto e/o interessanti altre tipologie merceologiche, nella medesima superficie operativa, devono svolgersi ad adeguate distanze di sicurezza che consentano:
 - a) sufficiente raggio di sbraccio dei mezzi meccanici verticali in movimento e assenza di interferenza spaziale;
 - b) l'operatività dei mezzi orizzontali, escludendo a priori la possibilità di transito in presenza di carichi sospesi e/o in fase di movimentazione;
 - c) sufficiente spazio operativo viario con una corsia di ingresso ed una di uscita per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e/o autopompe dei Vigili del Fuoco in caso di incendio;
 - d) adeguata cartellonistica segnalante la viabilità di entrata ed uscita dall'area operativa;
 - e) per l'esecuzione di più operazioni portuali contemporanee sulla medesima superficie operativa, deve essere preliminarmente nominato, di concerto tra le imprese interessate, un *Foreman* coordinatore.

ARTICOLO 39 LAVORATORI TEMPORANEI

1. Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo per le seguenti esigenze:
 - a) picchi di traffico e di intensa attività a cui l'impresa autorizzata ex art. 16 della Legge non può fra fronte con il proprio assetto organizzativo;
 - b) esigenze connesse all'impiego di maestranze con professionalità specializzata o specialistica, non reperibili nell'organico dell'impresa autorizzata;
 - c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge.
2. L'impresa portuale assume, nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali, la figura di Datore di lavoro, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 272/1999 e D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di qualsiasi altro dispositivo regolamentare, è responsabile dell'attività, dell'organizzazione, della direzione e della sicurezza del luogo ove operano i lavoratori assunti in modalità temporanea.
3. L'impresa portuale è tenuta a provvedere all'addestramento dei lavoratori temporanei circa le mansioni a cui saranno destinati e informare gli stessi sui:
 - a) rischi specifici previsti dal DVR circa la sicurezza e salute connessi con le attività lavorative cui essi sono destinati a svolgere.
 - b) sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
 - c) sulle procedure di pronto soccorso e gestione di eventuali emergenze in porto, fornendo il nominativo dei soggetti incaricati della loro attuazione.

Inoltre, l'impresa deve verificare che i lavoratori siano stati regolarmente sottoposti ai necessari accertamenti sanitari preventivi e periodici e deve provvedere a formare ed addestrare gli stessi sull'uso delle attrezzature e macchine necessarie allo svolgimento delle prestazioni lavorative cui gli stessi sono destinati.

ARTICOLO 40 USO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

1. Tutto il personale avviato al lavoro e, comunque, presente all'interno delle aree operative portuali, deve indossare indumenti ad alta visibilità con indicazione dell'impresa di appartenenza, l'elmetto protettivo con indicazione dell'impresa di appartenenza, le scarpe antinfortunistiche e disporre di guanti da lavoro.
2. Al fine di facilitare l'immediatezza della riconoscibilità visiva della figura del preposto/*foreman* o del preposto/*foreman coordinatore*, le imprese portuali autorizzate ex art. 16 devono provvedere che lo stesso sia immediatamente riconoscibile con la dotazione di un elmetto di diverso colore.
3. Il personale dell'impresa, fatte salve tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, oltre al corredo base per l'avviamento al lavoro, deve essere in possesso dei DPI previsti dal DVR dell'impresa di appartenenza.
4. In caso di accertata violazione nell'uso dei D.P.I., l'Autorità sospenderà con effetto immediato le operazioni portuali fino al ripristino delle corrette condizioni operative. Sono fatte salve altre e più gravi fattispecie di provvedimenti sanzionatori, fra cui la sospensione e la decadenza dei titoli autorizzativi in capo al trasgressore, in caso di recidiva e tutte le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI PORTUALI (ex art. 16 L. n. 84/1994).-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____, in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ ditta individuale ☐ società con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____

CHIEDE

ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2022 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali ☐ in conto proprio ☐ per conto terzi, nel porto di _____, al fine di svolgere la seguente attività (*specificare la tipologia di merci che si intende movimentare*):

ed essere iscritto nel correlato registro tenuto dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 585/1995.

A tal fine, Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), nonché della possibilità da parte di codesto Ufficio Circondariale marittimo di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/1990,

DICHIARA

1. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
2. di essere il legale rappresentante della società suindicata;
3. che la società è regolarmente costituita e non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di domanda);
4. di essere dotato di una capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
5. di essere dotato di una capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume e alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
6. di avere un organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare retribuito con salari conformi alle disposizioni di legge e alle previsioni dei contratti collettivi di categoria applicabili;
7. di disporre di amministratori di adeguata e comprovata idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale;
8. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla-osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
9. di impegnarsi, per il proprio personale dipendente, ad applicare il vigente C.C.N.L. per i lavoratori dei porti;
10. di svolgere la propria attività di impresa portuale con i mezzi in disponibilità e di utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni portuali autorizzate;
11. di svolgere la propria attività con personale proprio, fatta salva la facoltà di ricorrere, se presente, alla fornitura di lavoro temporaneo secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge o dalla altra specifica normativa in materia;

12. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività.

Documentazione allegata (vedasi nel dettaglio l'art. 5 del Regolamento approvato con Ordinanza n. 23/2022).

- ☐ Copia fotostatica di un documento di identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante;
- ☐ documentazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale (da fornirsi con riguardo al legale rappresentante dell'impresa) consistente:
 - ☐ dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - ☐ dichiarazione relativa all'attività svolta nell'ultimo triennio;
 - ☐ autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
 - ☐ autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
 - ☐ autocertificazione antimafia;
- ☐ dichiarazione di inesistenza di motivi di ineleggibilità o decadenza;
- ☐ Certificazione relativa alla capacità tecnica;
- ☐ Certificazione relativa alla capacità organizzativa;
- ☐ Certificazione relativa alla capacità finanziaria;
- ☐ Programma operativo;
- ☐ Organigramma dei dipendenti;
- ☐ Dichiarazione autocertificativa secondo cui i salari pagati ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla Legge e dai contratti collettivi di categoria applicabili;
- ☐ Contratto assicurativo e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'art. 16 della Legge;
- ☐ Dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS e INAIL e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS e INAIL, la classificazione ed il codice dell'attività dichiarata, la certificazione DURC;
- ☐ Documento di valutazione dei rischi (DVR) e dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. n. 272/1999 e, in quanto applicabile, al D.Lgs. n. 81/2008;
- ☐ Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, I.A.A. competente, recante la dicitura prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. ai fini antimafia e avente data non anteriore a 6 (sei) mesi da quella prevista.
- ☐ Tariffario delle prestazioni per le operazioni portuali per conto terzi.
- ☐ Eventuali certificazioni di qualità di sicurezza e di tutela ambientale.

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

- il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
- i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

- Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

- il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
- i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
- il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
- la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

Oggetto: ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI PORTUALI (ex art. 16 L. n. 84/1994).-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____,

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ ditta individuale ☐ società
con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____

premesso che la medesima società ha svolto operazioni portuali nel porto di _____ nell'anno in corso (____) con un fatturato dichiarato pari a _____,

C H I E D E

ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2022 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali ☐ in conto proprio ☐ per conto terzi, nel porto di _____ ed essere iscritto nel correlato Registro tenuto dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 585/1995.

A tal fine, Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), nonché della possibilità da parte di codesto Ufficio Circondariale marittimo di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/1990,

D I C H I A R A

☐ che i fatti, gli atti e gli stati, non suscettibili di modificazione, relativi alla idoneità personale e professionale dell'impresa, alla capacità tecnica, organizzativa e finanziaria non sono mutati e pertanto risultano comprovati dalla documentazione in atti trasmessa all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli con nota prot. n. _____ del _____.

Documentazione allegata:

- ☐ Fatturato conseguito nell'anno precedente all'istanza di rinnovo relativo al solo esercizio delle operazioni portuali;
- ☐ Eventuali variazioni relative alla documentazione precedentemente presentata.

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

1. il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
2. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

3. Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

4. il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
5. i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
6. il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
7. il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
9. la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- b. l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- c. l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- d. l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

MARCA
DA
BOLLO

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PORTUALI (ex art. 16 L. n. 84/1994).-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____, in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ Ditta individuale ☐ Società con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____

C H I E D E

ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2022 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di servizi portuali ☐ in conto proprio ☐ per conto terzi, nel porto di Pozzuoli, al fine di svolgere la seguente attività:

- ☐ pesatura merci;
- ☐ trasporto merci con mezzi stradali e per aree interne al porto;
- ☐ pulizia merci e ricondizionamento colli;
- ☐ sorveglianza antifurto e antincendio;
- ☐ smarcatura, conteggio e cernita della merce (spuntatura);
- ☐ controllo merceologico;
- ☐ deposito merci e materiali in aree in concessione demaniale marittima;
- ☐ incolonnamento ed instradamento di passeggeri e veicoli diretti agli imbarchi e provenienti dagli sbarchi (eseguibile solo per conto terzi).

ed essere iscritto nel correlato Registro tenuto dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 132/2001.

A tal fine, Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), nonché della possibilità da parte di codesto Ufficio Circondariale marittimo di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/1990,

D I C H I A R A

1. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
2. di essere il legale rappresentante della società suindicata;
3. che la società è regolarmente costituita e non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di domanda);
4. di essere dotato di una capacità economica e finanziaria adeguata ai servizi portuali da svolgere;
5. di essere dotato di una capacità tecnico-organizzativa adeguata ai servizi portuali da svolgere;
6. di avere un organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare retribuito con salari conformi alle disposizioni di legge e alle previsioni dei contratti collettivi di categoria applicabili;
7. di disporre di amministratori di adeguata e comprovata idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale;
8. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla-osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna

efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;

9. di impegnarsi, per il proprio personale dipendente, ad applicare il vigente C.C.N.L. per i lavoratori dei porti;
10. di svolgere la propria attività con i mezzi in disponibilità e di utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento dei servizi portuali autorizzati;
11. di svolgere la propria attività con personale proprio, fatta salva la facoltà di ricorrere, se presente, alla fornitura di lavoro temporaneo secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge o dalla altra specifica normativa in materia;
12. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività.

Documentazione allegata (vedasi nel dettaglio l'art. 17 del Regolamento approvato con Ordinanza n. 23/2022):

- ☐ Copia fotostatica di un documento di identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante;
- ☐ documentazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale (da fornirsi con riguardo al legale rappresentante dell'impresa) consistente:
 - ☐ dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - ☐ dichiarazione relativa all'attività svolta nell'ultimo triennio;
 - ☐ autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
 - ☐ autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
 - ☐ autocertificazione antimafia;
- ☐ dichiarazione di inesistenza di motivi di ineleggibilità o decadenza;
- ☐ dichiarazione di autorizzazione al trattamento di dati personali, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003;
- ☐ Certificazione relativa alla capacità tecnica;
- ☐ Certificazione relativa alla capacità organizzativa;
- ☐ Certificazione relativa alla capacità finanziaria;
- ☐ Programma operativo;
- ☐ Organigramma dei dipendenti;
- ☐ Dichiarazione autocertificativa secondo cui i salari pagati ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla Legge e dai contratti collettivi di categoria applicabili;
- ☐ Contratto assicurativo e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'art. 16 della Legge;
- ☐ Dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS e INAIL e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS e INAIL, la classificazione ed il codice dell'attività dichiarata, la certificazione DURC;
- ☐ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. n. 272/1999 e, in quanto applicabile, al D.Lgs. n. 81/2008;
- ☐ Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, I.A.A. competente, recante la dicitura prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. ai fini antimafia e avente data non anteriore a 6 (sei) mesi da quella prevista.
- ☐ Tariffario delle prestazioni per servizi portuali per conto terzi;
- ☐ Eventuali certificazioni di qualità di sicurezza e di tutela ambientale.

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

- il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
- i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

- Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

- il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
- i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
- il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
- la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

Oggetto: ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PORTUALI (ex art. 16 L. n. 84/1994).-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____,

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ Ditta individuale ☐ Società
con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____
, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____
_____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____

premessi che la medesima società ha svolto servizio/i portuale/i nel porto di Pozzuoli nell'anno in corso (____) con un fatturato dichiarato pari a _____,

C H I E D E

ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2022 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di servizi portuali ☐ in conto proprio ☐ per conto terzi, nel porto di Pozzuoli, al fine di svolgere la seguente attività:

- ☐ pesatura merci;
- ☐ trasporto merci con mezzi stradali e per aree interne al porto;
- ☐ pulizia merci e ricondizionamento colli;
- ☐ sorveglianza antifurto e antincendio;
- ☐ smarcatura, conteggio e cernita della merce (spuntatura);
- ☐ controllo merceologico;
- ☐ deposito merci e materiali in aree in concessione demaniale marittima;
- ☐ incolonnamento ed instradamento di passeggeri e veicoli diretti agli imbarchi e provenienti dagli sbarchi (eseguibile solo per conto terzi).

ed essere iscritto nel correlato Registro tenuto dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 132/2001.

A tal fine, Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n° 445/2000), nonché della possibilità da parte di codesto Ufficio Circondariale marittimo di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/1990,

DICHIARA

☐ che i fatti, gli atti e gli stati, non suscettibili di modificazione, relativi alla idoneità personale e professionale dell'impresa, alla capacità tecnica, organizzativa e finanziaria non sono mutati e pertanto risultano comprovati dalla documentazione in atti trasmessa all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli con nota prot. n. _____ del _____.

Documentazione allegata:

- ☐ Fatturato conseguito nell'anno precedente all'istanza di rinnovo relativo al solo esercizio di servizi portuali per conto terzi;
- ☐ Eventuali variazioni relative alla documentazione precedentemente presentata.

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

1. il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
2. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

3. Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

4. il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
5. i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
6. il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
7. il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
9. la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- b. l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- c. l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- d. l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

**Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE
(ex art. 16 commi 4^{bis} e 4^{ter} della Legge e art.8 del D.M. n. 585/1995).-**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____, in qualità di ☐ legale rappresentante ☐ agente raccomandatario marittimo della società _____ con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____ nonché rappresentante del ☐ vettore marittimo ☐ impresa di navigazione ☐ noleggiatore denominato _____ con sede a _____

C H I E D E

ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2022 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio in autoproduzione di operazioni portuali sulla banchina commerciale del porto di _____, al fine di svolgere la seguente attività:

_____ dal
giorno _____ al giorno _____ del mese di _____ da parte della nave denominata _____ bandiera _____ n. IMO _____, le cui pratiche sono gestite dall'agenzia raccomandataria marittima _____.

A tal fine, Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), nonché della possibilità da parte di codesto Ufficio Circondariale marittimo di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/1990,

DICHIARA

1. che le operazioni portuali che si intendono eseguire non possono essere effettuate ne' mediante le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge ne' tramite il ricorso all'impresa per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della Legge;
2. che l'unità navale è dotata di mezzi meccanici adeguati;
3. che l'unità navale è dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento delle operazioni che si intendono eseguire;
4. che esiste un Documento di Valutazione dei Rischi adeguato e specifico per l'attività da svolgere con indicazione del responsabile per la sicurezza, dichiarazione di ottemperanza alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro a bordo ed alla normativa di cui al D.Lgs. n. 272/1999 ed al D.Lgs. n. 81/2008 laddove applicabili;
5. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività.

Documentazione allegata (vedasi nel dettaglio l'art. 29 del Regolamento approvato con Ordinanza n. 23/2022):

- ☐ Copia fotostatica di un documento di identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante;
- ☐ certificato camerale, con dicitura antimafia, relativo alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso di tutti gli atti, documenti, attestati, abilitazioni, licenze comunque denominati, anche rilasciati altra Autorità, nazionale o straniera, relativi all'esercizio della linea ed alla realizzazione del trasporto per cui è istanza di autoproduzione delle operazioni portuali;
- ☐ Tabella di armamento e Ruolino d'equipaggio;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di certificazione, concernente la dotazione di personale di bordo, alle dirette dipendenze del soggetto richiedente, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento delle operazioni che si intendono eseguire. Dovranno essere altresì indicate le unità e relative qualifiche con comunicazione vistata dall'Autorità marittima competente;
- ☐ dichiarazione, da parte delle imprese portuali autorizzate, con la quale attestano l'impossibilità di poter soddisfare la domanda per l'esecuzione delle operazioni portuali di che trattasi;
- ☐ dichiarazione con il quale si attesta che l'unità navale è dotata di mezzi meccanici adeguati, indicandone la tipologia e fornendo gli atti che ne confermino l'idoneità ad eseguire le operazioni oggetto dell'istanza;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la dotazione delle prescritte certificazioni di sicurezza sia dei mezzi che delle attrezzature di bordo, da impiegarsi per l'esecuzione delle operazioni;
- ☐ copia di contratto di assicurazione e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni (responsabilità civile terzi - responsabilità dipendenti);
- ☐ dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

- il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
- i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

- Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

- il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
- i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
- il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
- la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO
DI BAIA
lcbaia@mit.gov.it
(se le operazioni si svolgono nel porto di Baia)

Oggetto: NOTA DI RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PORTUALI SVOLTE.-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____,
in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ Ditta individuale ☐ Società
con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____
autorizzata all'esercizio di operazioni portuali nel porto di Pozzuoli con atto n° _____ del _____, con riferimento alle operazioni portuali svolte dal giorno _____ al giorno _____ nel porto di _____, sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

- Tipo di movimentazione: _____
- Tipo di merce: _____
- Quantità: _____
- Num. e generalità dei lavoratori impiegati: _____

- Mezzi impiegati: _____

- Durata delle operazioni: _____
- Note: _____

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

- il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
- i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

- Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

- il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
- i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
- il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
- la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO
DI BAIA
lcbaia@mit.gov.it
(se le operazioni si svolgono nel porto di Baia)

Oggetto: NOTA DI RIEPILOGO DEI SERVIZI PORTUALI SVOLTI.-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____,

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ Ditta individuale ☐ Società
con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____

autorizzata all'esercizio di servizi portuali nel porto di Pozzuoli con atto n° _____ del _____, con riferimento al servizio svolto dal giorno _____ al giorno _____ nel porto di Pozzuoli, su incarico della impresa portuale autorizzata _____ sono state effettuate le seguenti attività:

con il seguente personale: _____

e i seguenti mezzi: _____

_____.

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

- il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
- i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

- Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

- il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
- i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
- il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
- la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO
DI BAIA
lcbaia@mit.gov.it
(se le operazioni si svolgono nel porto di Baia)

Oggetto: NOTA DI RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PORTUALI SVOLTE IN AUTOPRODUZIONE.-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____, in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ Ditta individuale ☐ Società con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____ autorizzata all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione nel porto di Pozzuoli con atto n° _____ del _____, con riferimento alle operazioni portuali svolte dal giorno _____ al giorno _____ nel porto di _____, sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

- Tipo di movimentazione: _____
- Tipo di merce: _____
- Quantità: _____
- Num. lavoratori impiegati: _____
- Durata delle operazioni: _____
- Note: _____

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

- il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
- i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

- Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

- il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
- i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
- il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
- la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI POZZUOLI
Ufficio Tecnica
cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO
DI BAIA
lcbaia@mit.gov.it
(se le operazioni si svolgono nel porto di Baia)

Oggetto: COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI / SERVIZI PORTUALI.-

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, cittadinanza _____, Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____,

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante della ☐ Ditta individuale ☐ Società
con sede a _____ (____) in via _____, n° _____ telefono _____, fax _____ e-mail _____ PEC _____, P.IVA _____, iscritta alla C.I.A.A. di _____ al n° _____

autorizzata all'esercizio di ☐ operazioni portuali ☐ servizi portuali ☐ operazioni portuali in autoproduzione
nel porto di _____ con atto autorizzativo n° _____ del _____, comunica per le attività che si
svolgeranno dal giorno _____ al giorno _____ sulla banchina _____, le seguenti
informazioni:

a) generalità del personale impiegato iscritto nel registro relativo alle imprese portuali tenuto dall'Autorità:

– _____

b) generalità del personale eventualmente assunto in forma temporanea:

– _____;
– _____;

c) mezzi da utilizzare: _____

_____;

d) tipologia merceologica e tonnellate da movimentare: _____

_____.

e) nominativo del *Foreman* responsabile delle operazioni: _____;

f) nominativo del *Foreman coordinatore* tra più operazioni: _____.
(eventuale)

Luogo e data _____.

FIRMA

Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)

Egr. _____

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

SI INFORMA

in ordine a quanto segue:

1. il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
2. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti a

_____ sia in maniera cartacea che informatica;

3. Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,

- pubblicazione sul sito web istituzionale _____ dei seguenti dati personali _____;
- cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell'attività relativa a _____;
- i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;

4. il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;
5. i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l'interessato è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
6. il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16;
7. il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it, PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel. 06/59084047;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, sull'ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull'opposizione al trattamento, sul reclamo ad un'Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, sulla conoscenza dell'adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
9. la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell'Arte 16, 00144 – Roma Eur

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- b. l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- c. l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**
- d. l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso**

Luogo Data

Nome Cognome

Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)